

Tribunale per i minorenni di Catania		
N. 8		
7 GEN 2015		
CCP	GG	RUO
Paritete	Microf. 12	Avviate
Pasciocco		



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240234 - Fax 095/7158201

PROGRAMMA DI GESTIONE PER IL 2015

**EX ART. 37 D.L. 98/2011 COMMI 1°, 2°, 3°, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 11172011,
DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL CSM DEL 2 MAGGIO 2012 e segg.**

Premessa

Al fine di elaborare il piano di gestione in base alla normativa in oggetto e secondo il modello di cooperazione e comunicazione tra soggetti del medesimo ufficio giudiziario indicato dal CSM è stata indetta una riunione con i magistrati professionali, di cui al verbale allegato (**all.1**) Nel corso della riunione è stata confermata la commissione di studio, già istituita nell'anno 2012, composta oltre che dalla sottoscritta e dal MAGRIF, dott. Umberto Zingales, che ha provveduto ad elaborare e confrontare i dati statistici del DGSTAT con le statiche interne dell'ufficio sia in materia civile che penale, anche dal dott. Massimo Lo Truglio, giudice professionale presso questo tribunale. Le attività della Commissione sono state annotate nel Format ed i dati raccolti ed espressi nei grafici allegati dal direttore amministrativo dott. Alfio Gulisano.

MANCATA RISOLUZIONE DELLE DIFFICOLTÀ APPLICATIVE DELLA NORMATIVA PREVISTA DALL'ART. 37 D.L. 98/2011 COMMI 1°, 2°, 3° AGLI UFFICI MINORILI

Preliminarmente alla valutazione dei dati ed alla esposizione del piano di gestione occorre sottolineare che non sono stati ancora risolti i dubbi applicativi già rappresentati negli anni precedenti ed oggetto anche di una richiesta specifica di chiarimenti e confronto dei Presidenti di gran parte degli uffici minorili alla Commissione del CSM competente .

Le questioni applicative della circolare sono conseguenti alla *difficoltà di adeguamento del sistema statistico elaborato per la giustizia ordinaria nonché dei generali parametri di valutazione, sia dei carichi esigibili che della produttività dei magistrati e dell'Ufficio, alla funzione del giudice minorile specializzato.*

In particolare risulta non agevole l'individuazione dei carichi esigibili in relazione alla promiscuità delle funzioni assegnate all'Ufficio minorile. Tale promiscuità è caratterizzata da peculiari complessità esaltate, per un verso, dalle ridotte dimensioni di tanti tribunali ma, in ogni caso, dall'opportunità di un integrato intervento civile e penale a tutela della condizione minorile e si presenta variamente interpretata a seconda delle differenti esigenze organizzative e realtà territoriali. Tra l'altro l'integrazione delle funzioni negli uffici minorili ed il rispetto delle circolari del CSM che impongono l'assegnazione a ciascuno dei giudici togati entrambe le funzioni non consentono di escludere al fine del piano di gestione in oggetto l'incidenza della funzione penale al fine di una corretta articolazione delle risorse per la gestione dei procedimenti civili, come peraltro, riconosciuto nella delibera del CSM in data 24 novembre 2014 integrativa di quella del 24 settembre 2014 . La necessità di un tale metodo valutativo determina, tuttavia, la difficoltà di individuare, anche all'interno di uno stesso ufficio, una

produttività media distinta per settore o materie omogenee. Si è inoltre evidenziata la persistente disomogeneità dei sistemi di rilevazione dei dati statistici. Per esempio le *schede DGSTAT* (vedi allegato n. 2) sui provvedimenti giudiziari civili dei magistrati non risultano ancora aggiornate alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali intervenute nell'ultimo decennio. Da un lato, infatti, si registrano categorie di procedimenti, quali opposizioni a dichiarazione di adottabilità che, fin dal 1 luglio 2007 (e quindi ben oltre i quattro anni indicati per il periodo di osservazione in oggetto) a seguito della piena entrata in vigore della legge n. 149 del 2001, non sono più trattate dai tribunali minorili visto che la procedura per adottabilità, avente natura contenziosa, si conclude con sentenza, impugnabile dinanzi alla Corte d'Appello secondo le regole ordinarie. Dall'altro lato le schede non contengono espressamente alcune categorie di procedure fondamentali del sistema minorile, quali quelle previste dal t.u. immigrazioni per il riconoscimento del diritto del minore straniero all'unità familiare ex art. 31, o ancora quelle disciplinate dall'art. 25 del regio decr. legge n. 1934 n. 1404, come convertito, ancora applicate da alcuni tribunali nelle ipotesi di irregolarità della condotta delle persone minorenni, particolarmente straniera. Quanto ai dati in sé stessi va considerata *l'atipicità di molti dei provvedimenti civili minorili* fondati sull'art. 333 c.c., (*provvedimenti convenienti*) o su quelli previsti dall'art. 10 comma 3° della legge 184 del 1983 e succ. mod. disposizioni (*provvedimenti opportuni*) e la persistente sussistenza delle più svariate prassi di iscrizione degli affari civili, come è emerso in occasione dell'individuazione degli standard medi di rendimento. Questione non univoca e particolarmente rilevante è, poi, quella riguardante l'obiettivo di celere definizione delle controversie, tenuto conto non soltanto dell'eterogeneità delle prassi giudiziarie minorili ma soprattutto delle forme e contenuti dei procedimenti civili. *A questo proposito appare pregnante la considerazione che, pur tenendo conto dell'evoluzione del percorso di giurisdizionalizzazione dell'iter processuale, il giudice minorile anche quando non definisce il procedimento dedica al caso comunque un impegno costante svolgendo udienze istruttorie ed emettendo provvedimenti periodici per modulare gli interventi giudiziari ai cambiamenti della situazione e soprattutto ai bisogni ed all'interesse della persona minore di età in fase di crescita ed alle impreviste o ineluttabili vicende familiari.* Alla mancata definizione del procedimento, dunque ,nella materia minorile, non corrisponde un'inerzia, un calo di produttività ed il trascorrere del tempo con condivisione di progettualità ovvero indirizzo e controllo della condotta genitoriale costituisce, molte volte, una risorsa di più efficace tutela, salvaguardia della condizione minorile e riconoscimento di sane relazioni familiari .

Si ribadisce, quindi, che, al fine di efficace applicazione della circolare sopra citata sull'37 D.L. 98/2011 commi 1°, 2°, 3°, e le successive delibere del CSM occorrono adeguate rettifiche al sistema di rivelazione dei dati statistici del Dgstat - anche per la dotazione dei supporti informatici e della necessaria assistenza tecnica – e l'avvio di un impianto di registrazione e valutazione dei flussi adeguato alla funzione ed agli strumenti della giustizia minorile ed uniforme per tutti i tribunali minorili .

Del resto anche con le recenti delibere sopra citate, ed in particolare con quella del 24 novembre 2014 il CSM ha previsto che i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni possano seguire una procedura semplificata per la predisposizione dei programmi di gestione per l'anno 2015, ben potendo integrare i prospetti DGSTAT con le tabelle fornite dai funzionari statistici distrettuali allegandole al Format senza doverlo ricompilare.

DESCRIZIONE DELL'UFFICIO MINORILE DI CATANIA.

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha competenza funzionale su un **territorio**, secondo i dati Istat 2010-2011, **di 1.921.697 abitanti riguardante 94 comuni relativi a cinque province** – Catania (ab. 1.167.006), Ragusa (ab. 404.271), Siracusa (ab. 320.003) Messina (2 comuni Cesarò 2.590 e S.Teodoro 1.420) e Caltanissetta (1 comune Niscemi 26.407) - coincidenti con il Distretto di Corte d'Appello di Catania fino al 13 settembre 2013, da cui, con l'entrata in vigore delle nuove circoscrizioni giudiziarie è stato estromesso il comune di Niscemi , ora di competenza della Corte d'Appello di Caltanissetta .

A) Il contesto economico e sociale

Il contesto economico e sociale di riferimento riguarda alcune importanti aree urbane, incidenti sotto il profilo economico e commerciale, ed, in particolare: la città di Catania e di Siracusa , per le attività di tipo industriale, e la provincia di Ragusa, per le imprese di tipo agricolo - ove, tuttavia , sono presenti quartieri e interi comuni in cui le condizioni di vita dei residenti o domiciliati sono improntate a marginalità, povertà culturale e mancanza di mezzi materiali.

Il territorio di riferimento continua ad essere fortemente problematico per i mancati interventi pubblici volti alla soddisfazione dei bisogni della popolazione minorile del distretto e tenuto conto delle immutate difficoltà delle agenzie educative, dei servizi, peraltro, appartenenti a diverse province con differenti sistemi organizzativi e di amministrazione pubblica. Inoltre la Regione Sicilia è una delle poche in Italia che non ha ancora provveduto alla nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza con conseguente necessità per il tribunale minorile catanese di promuovere azioni di coordinamento e di armonizzazione degli interventi multidisciplinari per le dovute scelte di giustizia sul territorio di competenza.

Oltre a ciò *sempre più preoccupante è la condizione di marginalità e di povertà di molti nuclei familiari residenti nel territorio come può evincersi da un interessante studio* esposto da Simona Gozzo sul contesto siciliano in “ famiglie e povertà “ –welfare sostenibile per le nuove povertà - ed. 2013 di Laposs e Università degli studi di Catania, dipartimento scienze politiche e sociali.

Non sono, poi, ancora intervenute decisioni risolutive per fronteggiare il *basso livello di istruzione primaria e secondaria e l'insufficienza delle risorse scolastiche di scuola superiore nei quartieri “a rischio” di devianza (vedi tra tutti quello di Librino, che, per l'appunto, è uno dei tre quartieri inseriti nel progetto G124 di Renzo Piano sul “ Rammendo delle periferie”) con conseguente mantenimento dal tasso di dispersione scolastica particolarmente dopo il conseguimento del diploma di scuola media di I grado.*

Gravissima nell'anno in corso è stata l'interruzione di servizi pubblici , quale quello dei corsi di formazione professionale non più attivo dal mese di febbraio 2014 in tutta la Regione siciliana per intervenuta mancanza di fondi disponibili con conseguente abbandono, di fatto, della frequenza scolastica di centinaia di studenti facenti parte della popolazione minorile imputabile (anni 14-18 anni) con evidente pericolo di inclusione perversa nel territorio e comunque di incidenza fortemente negativa sul piano psicologico nel processo di crescita e di affermazione personale .

Al fine di attivare un costante intervento nella materia della disperazione scolastica dal mese di settembre 2013 il tribunale per i minorenni di Catania ha partecipato ad un tavolo tecnico istituito presso l'Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali di Catania che ha prodotto le Linee guida firmate pubblicamente in data 10 luglio 2014 e che sta svolgendo un'importante compito di osservazione sulla condizione dell'istruzione nella città, osservazione che potrebbe essere estesa anche alle altre province del distretto.

Non può non constatarsi, altresì, la difficile condizione esistenziale di molti minori per *la crisi di valori di riferimento della genitorialità e della famiglia* che attraversa trasversalmente tutte le classi sociali. Nell'anno in osservazione la funzione minorile è stata, infatti, chiamata ad una celere risposta di giustizia da numerose richieste **in materia di tutela e protezione** delle persone minorenni, per di più promosse dal Pubblico Ministero Minorile ovvero da uno dei genitori o parenti, in situazione di gravissimo pregiudizio dei minori in ambito familiare, **con ciò evidenziandosi l'emergenza di una**

cura e di una responsabilità sia privata che pubblica ai problemi dell'infanzia e al diritto di crescere armonicamente e serenamente dei soggetti più vulnerabili. Sul punto può evidenziarsi l'aumento di segnalazioni e denunce per fatti di abuso e maltrattamento dei minori nonché di comportamenti di violenza assistita intrafamiliare che ha determinato un intervento congiunto degli Uffici Minorili con la Procura della Repubblica presso i Tribunali ordinari del distretto. Tra l'altro in alcuni casi i procedimenti promossi dal Pubblico Ministero Minorile hanno riguardato anche situazioni di minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata e, quindi, in condizione di ulteriore e più grave pregiudizio e di abbandono. Molti sono anche i casi di solitudine esistenziale espressa attraverso un uso incontrollato del web riguardo al quale molti genitori rivelano incapacità e difficoltà di contenimento. Al fine di far fronte a queste situazioni il Tribunale per i minorenni di Catania nell'anno in corso ha partecipato ad un tavolo tecnico di coordinamento inter istituzionale presso la sezione di Polizia Postale della Questura di Catania promosso da *Save the Children* ed intitolato *Dicam II* volto al contrasto dei reati di pedopornografia on-line anche questo presentato alla città lo scorso 5 dicembre con la redazione di Linee Guida che saranno diffuse su tutto il territorio nazionale .

Dagli accertamenti eseguiti dall'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia di cui all'ultima relazione pubblicata riguardante l'individuazione delle aree a rischio e prevenzione della dispersione scolastica i dati emersi sono preoccupanti perché evidenziano un livello ancora alto di evasione scolastica e soprattutto il mancato raggiungimento di obiettivi minimi di formazione anche professionale. Questa situazione è direttamente connessa al fenomeno della criminalità minorile, evidenziato dal numero degli arresti, in media di circa 180 (verificare) l'anno e per la tipologia dei reati relativi, in prevalenza, a reati contro il patrimonio e a quelli in violazione delle leggi sugli stupefacenti e per la provenienza degli arrestati , che confermano gli indicatori sopra citati, ma anche per la trasversalità dei comportamenti devianti ed il coinvolgimento di fasce giovanili che, se pure appartenenti a classi sociali medio-alte, sono attratte da ambienti marginali e soprattutto da quelli ove è diffuso lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti .

Anche per l'anno oggetto della presente relazione deve essere rilevata **la tenuta della criminalità minorile catanese su livelli da primato nazionale** con conseguente necessità di una celere, significativa e puntuale risposta penale, tenuto conto anche della funzione educativa del processo. **Sul punto deve evidenziarsi, in via generale, che, il dato di una lieve deflessione nell'ultimo anno rispetto agli anni precedenti del numero dei minori arrestati, non è indicativo di un miglioramento della condizione minorile nel distretto, né tanto meno di una diminuzione del rischio di devianza dei minori o di appartenenza ai contesti di criminalità, anche organizzata, quanto piuttosto conseguente alle ridotte risorse del personale delle forze dell'ordine che, in tal modo, non possono far fronte a tutte le emergenze del territorio.** Il pericolo o l'aggregazione dei minorenni ad ambienti di criminalità sussiste per i **fattori sopra evidenziati che rivelano una particolare vulnerabilità nel distretto della condizione minorile, su cui incide anche un contesto socio-economico medio basso e uno stato di grave disoccupazione.** La dispersione scolastica è sul territorio intorno al 35%, a fronte del 17% circa su tutto il territorio nazionale. e, sul punto, si rileva anche il fatto che nei **quartieri a rischio** della città di Catania, se pure dotati di un'efficace ed impegnata scuola media, non sono previsti istituti di scuola superiore così da costringere i ragazzi più volenterosi a frequentare le scuole di Catania centro. **In questo passaggio dal quartiere periferico al centro urbano si disperdono centinaia di potenziali alunni anche per una difficoltà di integrazione sociale sia di ordine culturale che economico.**

Il territorio della Corte d'Appello di Catania può ritenersi, quindi, ad alto rischio di devianza come può desumersi dalla elaborazione formulata dalla Direttrice del CPA di Catania, dott.ssa Antonia

Chiarezza, dei dati relativi alla comparazione tra popolazione residente ed ingressi dei minori presso il CPA su tutto il territorio nazionale, atteso che, in particolare :

- A) **dalla comparazione della popolazione residente secondo la stima dei dati elaborati dall'ISTAT all'1-1-2013 emerge che nel distretto della Corte d'Appello di Catania il coefficiente di arresti di minori su 10.000 abitanti è il secondo d'Italia, subito la Corte d'Appello di Roma ed il dato è preoccupante ove si consideri che il Tribunale per i minorenni di Roma è l'unico Tribunale Minorile della Regione Lazio mentre quello di Catania è uno dei quattro Tribunali per i minorenni siciliani ,**
- B) **tale dato viene confermato dalla percentuale di ingressi presso il CPA su 1.000 minori imputabili calcolata tenendo conto della stima elaborata dall'Istat relativa ai minori maschi e femmine imputabili residenti all' 01-01-2013 su tutto il territorio nazionale, visto che anche in questo caso la percentuale di ingressi nel distretto di Catania è superata soltanto dal distretto di Roma ,**
- C) **inoltre deve rilevarsi che rispetto al trend nazionale della tipologia di reati per i quali i minori hanno fatto ingresso in CPA nel distretto di Catania quelli indicati in percentuale maggiore riguardano i reati in violazione della normativa sugli stupefacenti , anziché del patrimonio e per la gran parte riguardano reati commessi nella città di Catania anche nell'ambito della criminalità organizzata .**

Negli ultimi anni, poi, il contesto sociale è stato fortemente condizionato dal fenomeno **degli sbarchi clandestini di stranieri** adulti e dagli ingressi irregolari di persone di minore età che, molto spesso, giungono non accompagnati dai genitori o parenti tenuti all'assistenza. **Nell'anno 2013 sono giunti nei litorali del distretto della Corte d'Appello di Catania quasi 2000 minori stranieri non accompagnati e nell'anno 2014 e, fino al mese di giugno, il numero degli ingressi di msna ha raggiunto circa 5000 presenze . A seguito dell'identificazione e segnalazione delle questure interessate sono stati iscritti presso la locale Procura per i minorenni migliaia di fascicoli per le opportune indagini del caso ed, a seguito di puntuale richiesta dall'organo requirente, nell'anno 2014 e fino al mese di giugno, sono state avviate presso questo tribunale circa 600 procedure al fine di approntare la tutela dei detti minori e l'eventuale percorso di integrazione sociale.** La sofferenza ed il bisogno conseguente alle guerre in corso in Siria e nei Paesi del Nord Africa ed anche dell'Africa centrale ha portato nel nostro Paese tanti giovani in cerca di sopravvivenza, di lavoro e di futuro.

Al fine di far fronte alla risposta di giustizia nell'interesse di tali persone minori di età in collaborazione con la locale Procura minori, e prevalentemente le Prefetture e le Questure di Catania e Siracusa, l'Assessorato ai Servizi Sociale del Comune di Catania e Siracusa, ed i comuni di entrambe le province sono stati avviati diversi tavoli tecnici e sono stati organizzati corsi di formazione per tutori la cui opera è stata apprezzata al fine di una valida rappresentanza di questi minori anche per le richieste di protezione internazionale. Presso il Tribunale minorile di Catania la presenza di questi minori ha determinato, come sopra accennato, un' intensa attività di tutela sia nell'ambito di procedure amministrative ex art. 25 del reg. decreto legge n. 1404 del 1934 che nell'ambito di procedure per adottabilità in applicazione della disciplina di cui agli artt. 33, IV e V comma e 37 bis della legge n. 184 del 1983, come novellata dalla legge n. 149 del 2001, per la mancanza di genitori o parenti nel Paese d'origine in grado di assisterli. In mancanza di una normativa unitaria sul punto è stato avviato il dovuto coordinamento con gli uffici del Giudice tutelare per la nomina del tutore nel caso di minori richiedenti asilo politico.

Il problema dei minori stranieri richiama anche il fenomeno di un **crescente stanziamento di interi nuclei familiari stranieri** in condizioni di precarietà per la conoscenza dei quali, ed al fine di escludere condizioni di pregiudizio, appare emergente anche **una preparazione mirata alla conoscenza delle diversità culturali e dei problemi della convivenza multietnica** che, particolarmente nella città di Catania, riguarda aggregazioni di cinesi ma anche di nord-africani e rumeni, quest'ultimi insediati presso campi nei pressi del centro urbano catanese .

Il fenomeno degli ingressi clandestini da parte di giovani madri in fuga dai Paesi d'origine in stato di belligeranza ed in condizioni di evidente svantaggio culturale , economico ed anche morale ha determinato l'avvio di procedure per la tutela dei figli delle stesse nello spirito di applicazione compiuta della legge adozione ed in particolare dell'art. 1 citato al fine, in primo luogo, di garantire anche a questi minori il diritto di crescere nella propria famiglia opportunamente sostenuta .

La condizione dei minori in questione, in più casi venuti al mondo nel nostro Paese e, quindi, ancora in tenerissima età ovvero in precarie condizioni di salute, ha determinato un aumento della domanda di **applicazione dell'art. 31 del dlgs n.286/98e succ. modif. (t.u. immigrazione)** con conseguente autorizzazione alla permanenza temporanea di genitori stranieri irregolari in Italia nelle ipotesi in cui è stato ravvisato che , a causa della separazione dai congiunti , il minore avrebbe patito un grave danno sotto il profilo psico fisico . Accanto a queste ipotesi molte sono state anche le domande di stranieri da diversi anni clandestini in Italia i cui figli, nati nel nostro Paese, sono ormai profondamente integrati nel nostro territorio e non hanno mai avuto contatti o instaurato relazioni nel Paese d'origine dei genitori con conseguente pregiudizio sia dall'allontanamento di quest'ultimi che dallo sradicamento dal territorio di "domicilio abituale " . La questione è complessa anche perché i genitori, nonostante l'autorizzazione a permanere temporaneamente in Italia ai sensi dell'art. 31 sopra richiamato, non riescono, entro il periodo autorizzato, a regolarizzare la propria posizione soprattutto mediante la stipulazione di un contratto di lavoro vista la particolarità della normativa italiana sui flussi d'immigrazione ai fini lavorativi . Ciò determina uno stato di precarietà ed insicurezza dei minori stranieri appartenenti a nuclei familiari, nelle condizioni appena indicate, pur in presenza di riscontrate capacità dei genitori di assisterli e di crescerli .

Per altri aspetti la presenza di nuclei di stranieri regolari nel nostro territorio ha comportato, prima della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 219 del 2012, e dal conseguente dlgs n. 149 del 2013, l'aumento presso questo tribunale di procedure per l'affidamento dei figli naturali ex artt. 155 c.c. e art. 317 bis c.c.

Tenuto conto dei fattori di rischio sopra esposti **in materia civile si registra un numero crescente di domande a tutela delle persone di età minore con conseguente iscrizione di centinaia di procedure avviate, anche indipendentemente da processi separativi della coppia genitoriale, da cui si rileva una scarsa incidenza sul carico di lavoro delle recenti riforme introdotte dalla legge n. 149 del 2012 e del conseguente dlgs n. 54 del 2013.**

Oltre alle altre questioni sopra segnalate, in particolare, il fenomeno dell'immigrazione ed il conseguente crescente numero di affari riguardanti la tutela di questa categorie di persone minorenni in situazioni di pregiudizio e vulnerabilità rende ormai non più procrastinabile la richiesta di un aumento dell'organico di quest'Ufficio Giudiziario sia per quanto riguarda il numero dei magistrati professionali che per personale di cancelleria , viste le innumerevoli attività sopraggiunte sia per quanto riguarda la trattazione delle procedure , la redazione dei provvedimenti nonché la comunicazione e notifica degli atti .

B) L'andamento della giustizia minorile catanese

L'andamento nel distretto della giustizia minorile catanese risente, come detto, dell'esiguità delle risorse sia interne che esterne all'Ufficio per lo svolgimento della funzione penale e civile in un territorio vasto e problematico, quale è quello di competenza del Tribunale per i minorenni di Catania che, si rapporta, come detto, ad utenza, contesti, agenzie educative, servizi appartenenti ad ambiti eterogenei, con differenti sistemi organizzativi e di amministrazione pubblica, che, nella materia minorile, hanno diretta rilevanza anche sul regolare ed efficiente svolgimento dei compiti della giustizia.

Il numero dei magistrati professionali previsti in pianta organica di otto Giudici e di un Presidente risulta coperto. Fino al 13 maggio 2013 ha svolto, funzioni di giudice, in soprannumero, un magistrato transitato dalla magistratura militare, che, tuttavia, su domanda, è stato trasferito ad altro ufficio. L'organico è composto anche da **36 giudici onorari esperti che fanno parte dei collegi penali e civili** e che, per previsione tabellare, **sono delegati**, allo svolgimento dell'istruttoria in **procedure più tipicamente amministrative**, quali quelle relative alla dichiarazione di disponibilità per l'adozione internazionale e quelle per l'osservazione ed in contenimento della condotta irregolare del minore in applicazione dell'art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934 e, per prassi costante, vengono delegati dal collegio giudicante sia **per l'osservazione della MAP (sospensione del processo penale per messa alla prova) e per l'ascolto del minore nelle procedure civili**.

Con appena 9 magistrati professionali, di cui uno ormai prossimo al pensionamento per limiti di età (ottobre 2015) che ha annunciato l'anticipazione della domanda, l'Ufficio deve assicurare, le funzioni di GIP, di GUP, di Tribunale "della libertà", di collegio del dibattimento penale, di magistrato di sorveglianza, di Tribunale di sorveglianza; ed, ancora, le funzioni istruttorie nei procedimenti *de potestate*, di accertamento dello stato di abbandono, di adozione nazionale, di adozione internazionale, e quelle di giudice del contenzioso nella materia dello *status filiationis* e la trattazione delle procedure ex art. 31 del t.u. immigrazione già richiamate e delle altre procedure a tutela dei minori stranieri non accompagnati come già esposto sopra.

Le poche risorse previste dalla pianta organica rendono gravoso lo svolgimento della funzione e un'efficace risposta di giustizia minorile in uno dei Distretti più travagliati d'Italia. E' fatto notorio che la criminalità minorile catanese continua ad avere aspetti da primato nazionale con conseguente **necessità di una celere, significativa e puntuale risposta penale, tenuto conto anche della funzione educativa del processo.**

Si mantengono numerose le iscrizioni di procedimenti penali che, in particolar modo, nella fase GIP e GUP implica una rilevante e continua attività; tenuto conto che tale funzione è quella che, prevalentemente, permette un contatto diretto con il minore sottoposto al processo penale in epoca prossima alla commissione del reato e, quindi, **consente un intervento giudiziario che potenzialmente, più di ogni altro, può incidere anche al fine di un recupero ed un cambiamento del comportamento.** Tra l'altro, l'attività del giudice minorile penale, sia nella fase GIP e GUP, e del pari di quella del dibattimento, è noto, attiene a procedimenti che ove riguardassero imputati maggiorenni, rientrerebbero nella competenza della Corte di Assise.

Oltre a ciò deve rilevarsi la cospicua dimensione, rara nella generalità delle altre sedi minorili del carico del settore sorveglianza, visto che nel distretto della Corte d'Appello di Catania i due istituti penali minorili presenti raccolgono il maggior numero di detenuti rispetto agli altri istituti esistenti sul territorio nazionale. L'attività in discorso è resa ancora più gravosa dall'introduzione dalle modifiche apportate all'art. 656 comma 4 bis dal D.L 78/2013, (legge di conversione 9.8.2013 n. 94), sia dalle istanze avanzate ai sensi della liberazione anticipata speciale di cui all'art. 4 D.L. 23.12.2013 n. 146 (legge di conversione 21.2.2014 n. 10) ove si consideri la frequenza di pene detentive, l'esecuzione delle quali non sia stata sospesa ed il continuo raffronto con gli istituti penali minorili per la valutazione dei programmi individualizzati e le conseguenti richieste applicative dell'ordinamento penitenziario che, proprio per la particolarità della condizione personale dei giovani condannati,

richiedono la presenza del magistrato di sorveglianza presso le strutture carcerarie ove i predetti si trovano detenuti.

In questo settore **una rilevante modifica dell'assetto precedente è sicuramente quella relativa alla possibilità di scontare la pena presso un istituto penitenziario minorile anche per i giovani che non abbiano ancora compiuto il 25° anno di età** attesa la modifica dell'art. 24 D.lvo 28.7.1989 n. 272, attuata con D.L. 26.6.2014 n. 92 (legge di conversione n. 117 dell'11.8.2014) con ulteriore incremento dell'attività del magistrato e del Tribunale di sorveglianza.

Un impegno sempre maggiore viene richiesto anche nel settore civile e amministrativo ove la domanda di giustizia è vasta, crescente, impellente ed anche innovativa sotto il profilo processuale e dell'individuazione dei diritti sostanziali delle persone minori di età. Stante la delicatezza delle questioni familiari sottoposte, richiede impiego di tempo per lo svolgimento delle udienze, per lo studio e confronto in camera di consiglio anche con i giudici onorari esperti.

La specialità delle materie di competenza della **giurisdizione** del tribunale per i minorenni sollecita, nel rispetto dei principi costituzionali, **soluzioni interpretative evolutive sia sotto il profilo sostanziale che processuale.**

a) Riguardo alle questioni sostanziali appare di rilievo, a seguito ormai del consolidato riconoscimento della posizione giuridica piena della *persona di minore età, quale soggetto di diritti, peraltro, indisponibili*, per il cui esercizio appare indispensabile *una rappresentanza processuale neutra*, scevra da conflitti d'interesse, con conseguente nomina di tutori o di curatori speciali, l'applicazione dei diritti individuabili in primo luogo nella normativa interna costituzionalmente orientata ed ispirata ai principi sanciti nelle Convenzioni internazionali, da quella di New York del 1989 alla Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa (Strasburgo 1996) alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza del 2000), diritto cogente dopo il Trattato di Lisbona, tenuto conto anche delle Linee Guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una Giustizia a misura di Minore del 17 novembre 2010. In secondo luogo l'applicazione di tali diritti non può non tener conto della giurisprudenza delle Corti Europee ed, in particolare, della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (o di Strasburgo) in materia di *"diritto al rispetto della vita familiare"* per ogni persona sancito dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

b) Riguardo alle questioni processuali occorre sottolineare la necessità di **un ulteriore miglioramento della giurisdizionalizzazione del rito ed una organizzazione dell'Ufficio che preveda la puntuale attribuzione del ruolo, comunque irrinunciabile, assegnato ai giudici onorari esperti che compongono l'organo giudicante anche al fine di superare le criticità esposte da alcuni settori dell'avvocatura al funzionamento della giustizia minorile .**

A seguito delle modifiche legislative, introdotte fin dalla legge n. 149 del 2001 in riforma della legge n. 184 del 1983 sull'adozione e sull'affidamento e delle conseguenti leggi in materia di famiglia e fino all'attuale modifica dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le materie di competenza di questo tribunale sono state trattate mediante *uno schema processuale sempre più definito e volto ad ottemperare al principio costituzionale del giusto processo. Lo schema processuale individuato già da molti anni applicato, ed ora espressamente previsto dal citato art. 38., è quello del rito camerale di cui all'art. 737 c.p.c. e segg., ispirato alla dovuta flessibilità, snellezza, immediatezza e celerità, nonché mantenimento del potere officioso .(v. sent. Cass. Sez.Unite 19 giugno 1996 n. 5629 e Cass. 14 nov.2001 n.14163, in Giust.civ.,2002,I,c.1926)* In quest'ambito particolare attenzione viene riservata alla *garanzia della difesa tecnica e del contraddittorio di tutte le parti*, ivi compresa la persona minore di età, anche nella fase istruttoria ed il rispetto del ruolo di terzietà del giudice minorile.

- c) In ogni caso, come già sopra detto, la materia di competenza del Tribunale per i minorenni, volta essenzialmente alla **tutela dei figli**, esula, nella maggior parte dei casi, da mere questioni di affidamento o di regolamentazione dei rapporti familiari o del mantenimento economico, in ordine alle quali questioni, per il riparto di competenza, l'orientamento consolidato, allo stato, anche dopo la riforma della legge n. 219 e del dlgs n. 54 del 2013 rimane quello indicato dalla ordinanza della Corte di Cass. sez. VI. del 5 ottobre 2011 n. 20353 (est.Dogliotti) (trasferimento al giudice ordinario soltanto delle situazioni di pregiudizio che, fondate essenzialmente su un conflitto di coppia nell'esercizio della potestà in ordine all' affidamento del figlio o alle modifiche di regolamentazione dei rapporti familiari) sostanzialmente confermato dalla recente ordinanza della Corte di Cass. , sez. VI del 14 ottobre 2014 n. 21633. (est. Bisogni).
- d) Impegnativa è poi l'**attività istruttoria per l'accertamento delle idoneità all'adozione** delle coppie che formulano istanza di adozione sia nazionale che internazionale .
- e) Per la **delicatezza delle questioni trattate lo svolgimento delle procedure richiede impiego di tempo e di spazi non generalmente praticati e praticabili dalla giustizia ordinaria**, atteso l'obbligo di richiedere informazioni, ex art. 738 del c.p.c. presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del Distretto e delle ASP, nonché di applicare i principi e la disciplina ormai puntualmente introdotta per l'**ascolto dei minori** dal dlgs n. 54 del 2013 con conseguente ampliamento dell'attività istruttoria atteso che l'udienza di ascolto che realizzando il prescritto contatto diretto tra i giudici ed i minori si rileva efficace per una programmazione di attività educative e di valido inserimento scolastico e sociale e comunque di recupero e di applicazione dei principi di tutela .
- f) Nell'esperienza del tribunale minorile catanese è ancora applicata **la disciplina di cui articolo 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934 , come convertito, che per primo ha previsto misura di accompagnamento educativo e di protezione delle persone di minore età esposte a situazioni di rischio e di devianza**. Tale strumento amministrativo, pur datato nel tempo, attraverso una interpretazione rinnovata dai principi sopra indicati e ricavabili dalle Carte internazionali e dalla Costituzione italiana, appare ancora **un adeguato strumento di recupero personale ed educativo e integrazione sociale**, condiviso dai genitori responsabili, e, particolarmente, allo stato, viene applicato, su richiesta della locale Procura Minorile, per la tutela dei minori stranieri non accompagnati superiori ai 16 anni di età, e quindi, dotati di una sufficiente autonomia e capacità di discernimento, in attesa dell'auspicata riforma della legislazione sull'immigrazione per questa categoria di persone minorenni.

La peculiarità del rito processuale civile, con possibilità di informazioni assunte anche presso le agenzie educative ed i servizi territoriali e sanitari dei Comuni del Distretto, comporta un impiego di energie e di competenze da parte dei giudici al fine di uniformare gli strumenti e la valutazione dei riscontri volti alla conoscenza delle situazioni oggetto del processo, stante la rilevata diversa qualità, preparazione ed attenzione da parte dei servizi medesimi .

Il carico di lavoro è anche gravato da un numero considerevole di **domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dalle conseguenti liquidazioni di onorari sia in materia penale che in materia civile** stante la prevalenza di cittadini non abbienti interessati alle procedure minorili . In quest'ambito l'impegno dei magistrati ha riguardato lo smaltimento di un gravosissimo arretrato (in numero di oltre 2000 fino all'anno 2011) dei procedimenti accumulatisi nel corso degli anni ed attualmente riguarda una pendenza annua di circa 1000 istanze comprensiva di circa 800 (verificare) presentate soltanto nell'anno 2014 e dei relativi procedimenti **non tenuti in conto nell'elaborazione dei dati della DGSTAT** .

Va, inoltre, considerato che i procedimenti civili pendenti comportano **copiosa attività istruttoria e numerose decisioni interlocutorie**, che influiscono sul calcolo della durata media dei provvedimenti e che comunque sono indispensabili ai fine di adeguare i provvedimenti al continuo ed alterno mutamento delle situazioni che impongono l'intervento del Tribunale e che spesso permangono, a causa delle situazioni socio-ambientali di molte famiglie, sino al raggiungimento della maggiore età da parte dei minori in condizioni di disagio.

E' dato acquisito, soprattutto attraverso lo studio delle procedure sul controllo della potestà genitoriale, che la mancata attenuazione se non eliminazione di tale disagio, si pone quale concausa della devianza e che indispensabile, nel settore minorile, **appare l'unitarietà della funzione** volta, da un lato, a regolamentare i rapporti civili della persona minore di età nell'ambito familiare e ,dall'altro, ad un'applicazione degli strumenti penali in modo da rafforzare e coordinare l'azione educativa e di integrazione sociale che, soltanto attraverso una conoscenza complessiva della personalità del minorenne, può essere realizzata con scopi di prevenzione .

La peculiarità della funzione impone **un approccio specializzato e di integrazione dei saperi tra i giudici professionali ed i giudici onorari esperti** volto alla conoscenza e concentrazione sugli aspetti di cura della persona minore di età e delle sue relazioni familiari e sociali oltre che sugli aspetti patrimoniali e di mantenimento. Lo scambio di conoscenze in sede di giudizio sia penale che civile con i giudici esperti ha, infatti, consentito di migliorare la qualità della risposta ed esprimere giudizi quanto più possibile rispondenti all'interesse superiore della persona minore di età come prescritto dalla normativa nazionale ed internazionale .

La qualità e quantità della domanda di giustizia minorile evidenzia in modo lampante **lo squilibrio esistente tra risorse e richieste nonché necessita di tempi di risposta della giustizia adeguati alla funzione ed al rispetto della persona di minore età** , che, in alcune occasioni , per la mancanza di tale risposta, perde un'occasione non più recuperabile nell'età adulta.

In ordine ai tempi di risposta della giustizia minorile una difficoltà ulteriore scaturisce dalla **mancata attivazione del processo telematico in materia civile** . Le procedure minorili, invero, non sono state incluse tra quelle individuate dal Ministero della giustizia per l'avvio della sperimentazione del processo telematico e, peraltro, come meglio di seguito specificato, questo Tribunale minorile utilizza per le procedure civili un sistema applicativo in ogni caso non adatto allo scopo .

Lo sforzo di ridurre tale squilibrio appare, pertanto, prioritario e fondamentale per un significativo miglioramento dello stato della giustizia minorile che , incidendo più direttamente che altri nella vita di relazione sociale e familiare delle persone minori di età ha valenza peculiare anche per il futuro e lo sviluppo della società civile.

C) L'organizzazione dell'Ufficio

L'organizzazione dell'Ufficio, in conformità della disciplina in vigore sulla istituzione dei tribunali e delle circolari del CSM in atto, prevede **la promiscuità delle funzioni anche riguardo alla destinazione di ciascuno dei magistrati in servizio, il cui ruolo è suddiviso proporzionalmente tra le materie penali e civili**, come risulta dalle tabelle allegate (v. **allegato n.3**) . Il mantenimento di tale distribuzione delle procedure e, di conseguenza la formazione del ruolo dei magistrati, è fondato sui principi costituzionali e degli atti internazionali in materia di diritti fondamentali e dell'infanzia, ed, in particolare, sul **rispetto dei principi di unitarietà**, (già sopra menzionato), **circolarità ed esclusività della funzione minorile** volta alla conoscenza della condizione della persona di minore età, sia riguardo alle situazioni di disagio e pregiudizio determinate da un esercizio pregiudizievole della potestà genitoriale e, quindi, in via di prevenzione della devianza , nonché allo scopo della necessaria completezza della conoscenza delle cause della condotta irregolare e rilevante sotto il profilo penale dell'indagato e imputato minorenne, per l'applicazione degli istituti previsti nel rispetto della finalità educativa del processo penale minorile .

Tutti i giudici professionali sono delegati alla trattazione dei procedimenti civili di competenza del Tribunale minorile mediante *assegnazione automatica* in base alla prima lettera del cognome della persona minorenni nell'interesse della quale viene formulata la domanda di giustizia. Ciascun giudice professionale, per previsione tabellare, tratta le procedure di volontaria giurisdizione, non soltanto nel momento della decisione ma anche nella fase istruttoria, con un medesimo collegio composto da un altro giudice professionale e da due giudici onorari esperti, al fine di garantire la continuità di giudizio e la conservazione della conoscenza pregressa acquisita allo scopo di ridurre i tempi di esposizione in camera di consiglio e delle indagini o accertamenti del caso .

Tutti i giudici professionali svolgono funzioni penali nelle diverse fasi del giudizio e secondo una previsione tabellare volta ad evitare le incompatibilità e prevedere puntuali sostituzioni e turnazioni.

D) Le risorse del personale di cancelleria

Duole, purtroppo, constatare che figure professionali di particolare rilevanza nell'economia complessiva di questo Tribunale non sono operative in base alle effettive e pressanti necessità dell'attività dell'Ufficio. L'esame delle risorse di cancelleria non può prescindere dalla constatazione che **l'Ufficio minorile ha competenza distrettuale e che non è assolutamente proporzionato il rapporto tra il numero delle risorse di cancelleria e l'attività a cui i giudici professionali ed onorari esperti devono fare fronte al fine di garantire una risposta di giustizia , quanto meno sufficiente, alle aspettative del territorio.**

Come già sopra esposto oltre ai 9 magistrati professionali l'organico prevede anche da 36 giudici onorari, che compongono i collegi civili e penali e complessivamente, al 30 giugno 2013 il personale di cancelleria prevede in servizio 35 unità le cui risorse sono sospese per applicazione ad altri uffici giudiziari ovvero limitate anche dalla fruizione di permessi retribuiti o ancora da limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa per disabilità o delicate condizioni di salute accertate da medico del lavoro, con la conseguenza che **la potenziale capacità lavorativa non è coincidente al numero delle unità impiegate .**

In particolare occorre segnalare che nel periodo di riferimento e fino al 4 giugno 2012 è rimasto scoperto il posto di Dirigente Amministrativo che, tuttavia, ha prestato servizio presso quest'Ufficio soltanto fino al 15 settembre 2014 data in cui è stata trasferita, su domanda, ad altro Ufficio.

Dall'esposizione che precede non sfugge, il notevole sforzo organizzativo che impegna a vari livelli tutto il personale di questo Tribunale, tenuto conto delle esigue risorse che attualmente sono a disposizione .

Dall'esposizione che precede non sfuggirà il notevole sforzo organizzativo che impegna a vari livelli tutto il personale di questo Tribunale, tenuto conto delle esigue risorse che attualmente sono a disposizione .

Le risorse disponibili del personale, (32 unità) già inadeguate a far fronte alle attività sopra citate, risultano ulteriormente ridotte per effetto della fruizione di permessi retribuiti da parte di:

6 unità ex legge 104/92;

1 dirigente amministrativo applicato con decreto del Presidente della Corte d'Appello del 23-12-2014 alla Corte d'Appello medesima per sei mesi prorogabili,

2 operatori B/1 applicati : uno presso la Corte di Appello di Catania ed uno presso il Giudice di pace di Biancavilla;

2 cancellieri B/3 in part – time.

1 funzionario giudiziario in pensione dal 17 dicembre 2011 non sostituito;

1 assistente , 1 operatore giudiziario ed un ausiliario, diversamente abili per sordomutismo

Il cancelliere, che in seguito a visita medica è stato dichiarato idoneo con limitazioni per comprovate ragioni di salute che non gli consentono di svolgere attività complesse o prolungate (in particolare udienze preliminari e dibattimentali).

Il ausiliario con limitazioni nell'attività per comprovate ragioni di salute accertate dal medico competente

A ciò devono aggiungersi le assenze per malattia ed i congedi ordinari .

Appare evidente che permanendo il descritto rapporto tra l'organico dei magistrati professionali ed onorari (45) e quello del personale di cancelleria (35) l'attività giurisdizionale non potrà trovare piena esplicazione e nel contempo le attività più strettamente amministrative ed esecutive non potranno essere pienamente e tempestivamente assolte.

Scoperti risultano, oltre il posto del Dirigente Amministrativo, come detto, vacante dal 15 settembre 2014, un posto di Assistenti Giudiziario B3 ed un posto di Operatore Giudiziario B2. È scoperta una unità della qualifica funzionale "conducente di automezzi" area, ciò pregiudica gravemente la efficienza dei servizi nonché la fruizione da parte del dipendente del congedo ordinario, circostanza in relazione alla quale si rende talvolta necessaria la richiesta di applicazione di altro conducente.

In questo contesto risulta, quindi, difficilissimo organizzare i servizi e garantire livelli adeguati di efficienza, tanto da rendersi necessaria la richiesta di applicazione di altro personale nelle varie mansioni utili alle attività sopra enunciate considerato che basta anche una sola assenza per mettere in crisi l'organizzazione della Cancelleria, come, più volte, ho dovuto constatare personalmente.

In questo, come in tutti gli altri uffici giudiziari, sono presenti ed in continua espansione, oltre ai servizi giudiziari veri e propri, servizi di natura amministrativa e contabile, che esigono specifiche professionalità.

In assenza di queste ultime è necessario avvalersi delle scarse risorse umane disponibili per soddisfare entrambe le tipologie di lavoro e l'entità numerica dei magistrati , come sopra più volte ricordato.

Se da un lato è assolutamente necessaria la rapida copertura di tutti i posti previsti nella pianta organica, dall'altro è urgente che si proceda ad una profonda revisione di essa che tenga conto dei reali e crescenti carichi di lavoro di questo Ufficio soprattutto con riferimento al flusso di ingressi dei msna.

La completezza delle funzioni penali di competenza di questo Tribunale ha comportato fino al 30.4.2013 la fissazione di 4 udienze tabellari dibattimentali al mese, oltre le straordinarie, nonché 12 udienze GUP mensili oltre le eventuali udienze straordinarie, nel corso di ciascuna delle quali vengono trattati un numero considerevole di fascicoli (da 15 a 18) e un'udienza mensile del Tribunale di sorveglianza, con le conseguenti incombenze di cancelleria per ognuna delle dette udienze.

L'ufficio, in materia penale, è sovraccaricato, altresì, dall'attività del GIP e dai compiti connessi non soltanto alle richieste del p.m. nel corso delle indagini preliminari ma anche di quelli occorrenti per la fissazione delle udienze di convalida, che, come può rilevarsi dai dati trasmessi periodicamente alla Presidenza di codesta Corte per le relazioni inaugurali dell'anno giudiziario, sono, come è noto, di numero rilevante viste le inquietanti statistiche degli arresti dei minori nel nostro distretto .

Nella materia dei rapporti civili ciascun giudice tiene almeno due udienze civili settimanali, e partecipa alle riunioni di camera di consiglio da due a tre volte alla settimana, con conseguente pubblicazione ed esecuzione dei relativi provvedimenti adottati in numero rilevante come emerge dall'elaborazione dei dati DGSTAT acquisiti.

Dall'esposizione che precede non sfugge, il notevole sforzo organizzativo che impegna a vari livelli tutto il personale di questo Tribunale, tenuto conto delle esigue risorse che attualmente sono a disposizione .

Appare evidente che permanendo il descritto rapporto tra l'organico dei magistrati professionali ed onorari (45) e quello del personale di cancelleria (35) l'attività giurisdizionale non potrà trovare piena esplicazione e nel contempo le attività più strettamente amministrative ed esecutive non potranno essere pienamente e tempestivamente assolte.

Oltre a quello di Dirigente Amministrativo risultano scoperti risultano entrambi i posti di Assistenti Giudiziario B3 ed un posto di Operatore Giudiziario B2.

È scoperta una unità della qualifica funzionale "conducente di automezzi" area 2 FI, ciò pregiudica gravemente la efficienza dei servizi nonché la fruizione da parte del dipendente del congedo ordinario, circostanza in relazione alla quale si rende talvolta necessaria la richiesta di applicazione di altro conducente.

In questo contesto risulta, quindi, difficilissimo organizzare i servizi e garantire livelli adeguati di efficienza, tanto da rendersi necessaria la richiesta di applicazione di altro personale nelle varie mansioni utili alle attività sopra enunciate considerato che basta anche una sola assenza per mettere in crisi l'organizzazione della Cancelleria, come, più volte, ho dovuto constatare personalmente.

In questo, come in tutti gli altri uffici giudiziari, sono presenti ed in continua espansione, oltre ai servizi giudiziari veri e propri, servizi di natura amministrativa e contabile, che esigono specifiche professionalità.

In assenza di queste ultime è necessario avvalersi delle scarse risorse umane disponibili per soddisfare entrambe le tipologie di lavoro e l'entità numerica dei magistrati, come sopra più volte ricordato.

Se da un lato è assolutamente necessaria la rapida copertura di tutti i posti previsti nella pianta organica, dall'altro è urgente che si proceda ad una profonda revisione di essa che tenga conto dei reali e crescenti carichi di lavoro di questo Ufficio.

E) Rapporti con gli avvocati

Sul piano pratico deve essere annotato il problema della reperibilità di **avvocati specializzati nella materia minorile** sia per lo svolgimento dell'incarico di difensori d'ufficio nominati dal Tribunale per garantire la difesa dei genitori o dei parenti che non provvedono alla nomina del difensore di fiducia sia per la difesa del minore a seguito di nomina da parte del tutore ovvero del curatore speciale.

Una tale specializzazione, alla quale, comunque, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, ma non anche delle altre province, sta ovviando mediante corsi di formazione sia per la materia civile che penale, appare fondamentale per lo svolgimento di procedure, quali l'adottabilità ma anche quelle sul controllo della potestà genitoriale, che richiedono una conoscenza non solo dei peculiari strumenti sostanziali e processuali del procedimento in questione ma anche una preparazione integrata con altri saperi sulla condizione minorile e sulle dinamiche dei rapporti familiari. Ciò appare ancor più importante a seguito dell'emanazione della legge n. 219 del 2012 e delle questioni interpretative afferenti il riparto di competenza tra tribunale ordinario e minorile.

Si auspica, pertanto, che anche presso gli altri **Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto** si proceda ad un'effettiva formazione dei difensori interessati a tale materia e alla predisposizione di un elenco dal quale il Tribunale per i minori può attingere le nomine degli avvocati di ufficio ovvero per lo svolgimento delle tutele e curatele ovvero ancora per la nomina del difensore del minore da parte del suo rappresentante.

A questo proposito mi preme sottolineare che in data 29-01 2013 è stata stipulata **una Convenzione tra questo Tribunale ed il Centro di ricerca finalizzata alla Giustizia per i minori e la famiglia presso l'Università di Catania** allo scopo di formare i laureandi e dottorandi ai temi della condizione minorile e della disciplina della famiglia.

La completa introduzione delle norme della legge n. 149 ha modificato anche l'assetto dei rapporti processuali atteso che la presenza dei difensori delle parti e dei minori ha determinato un maggiore onere sul piano delle notifiche degli atti e delle comunicazioni di cancelleria ed ha anche comportato la opportunità di ampliare le udienze di trattazione anche per consentire alle parti di conoscere l'esito degli accertamenti progressivamente compiuti nel corso del giudizio da parte dei servizi pubblici del territorio in applicazione della previsione di cui all'art. 10, 2 comma. sopra esposta riguardante il rispetto del principio del contraddittorio.

F) Fabbisogni allocativi

I locali del Tribunale per i Minorenni di Catania allocati in un edificio del quale occupa alcune parti (il piano rialzato, il 1° piano e la metà circa del seminterrato) continuano ad essere assolutamente insufficienti per il regolare ed agevole svolgimento dell'attività giurisdizionale ed amministrativa.

Negli spazi sopra indicati devono trovare sistemazione dieci magistrati professionali, trentasei giudici onorari e circa trentadue unità di personale amministrativo, nonché deve essere contenuta la vasta utenza che, da tutto il distretto, accede quotidianamente all'Ufficio.

Tra le emergenze più significative occorre segnalare l'evidente insufficienza dell'unica aula di udienza tenuto conto che, ogni settimana, in genere, sono celebrate un'udienza penale dibattimentale, tre udienze del GUP, oltre alle udienze del Tribunale di Sorveglianza, del Riesame ed a quelle civili collegiali.

Oltre a ciò occorre sottolineare che, con riferimento alla peculiarità della funzione della giustizia minorile, alla tipologia dell'utenza e alla costante presenza nei locali del T.M. di persone minori di età appare indispensabile prevedere spazi adeguati sia per l'ascolto protetto, con l'installazione di specchio unidirezionale, che per l'attesa della chiamata in udienza sia penale che civile. E', infatti, dato esperienziale costante che la partecipazione alle dette udienze coinvolge interi nuclei familiari e minori che, se pure non interessati ai procedimenti trattati, si accompagnano ai genitori convocati dal giudice.

Deve essere ancora segnalata la condizione dei locali adibiti ad archivi che, oltre ad essere saturi, non rispettano le norme di sicurezza, atteso che, nonostante le puntuali richieste ed i continui solleciti agli enti competenti, mancano di sistemi di aereazione e non sono dotati dei prescritti dispositivi antincendio (quali i rilevatori di fumo e di porte frangifiamme) né di porte antipanico, ed è carente l'impermeabilizzazione dei tubi dell'impianto di condizionamento con conseguente perdita di acqua di condensa suscettibile di arrecare danno al materiale, anche informatico, ed alla documentazione ivi riposta. Tale condizione dei locali d'archivio è di estrema gravità e, peraltro, non consente il regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio vista la difficoltà e, comunque, la giustificata resistenza del personale a recarvisi o a svolgere attività lavorativa che non sia di breve momento, **sebbene improcrastinabile sia la completa sistemazione dei fascicoli**, già iniziata da qualche mese, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale dell'ufficio.

La condizione dei locali d'archivio non consente neppure l'espletamento della programmata attività della "Commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato" che, riunitasi in data 27-4-2012 ha previsto una prossima convocazione, per discutere, a seguito dell'individuazione dei criteri di selezione dei fascicoli ivi contenuti, la scelta degli atti da destinare al versamento nell'archivio di Stato ovvero allo scarto. Tale attività, mai fino ad ora effettuata presso quest'Ufficio ed assolutamente necessaria al fine di sgombrare, quanto prima possibile, i detti locali dal materiale cartaceo e dei documenti più risalenti, ed alleggerire gli spazi attualmente stracolmi, deve essere, tuttavia, preceduta dalla registrazione di tutti gli atti con conseguente necessità di impiego del personale in condizioni di assoluta sicurezza.

I corpi di reato continuano ad essere custoditi in parte negli angusti spazi dell'Ufficio destinati a tale scopo ed in parte in locali messi a disposizione dall'IPM di Bicocca essendo rimasta senza

riscontro la richiesta all'Amministrazione Comunale di Catania, con nota prot. n. 185 in data 23 Febbraio 2004, di reperimento di idonei e prossimi locali anche dei corpi di reato.

I magistrati professionali non dispongono che di piccole stanze, insufficienti, talvolta, a contenere tutti gli interessati alla trattazione delle udienze istruttorie, mentre i trentasei giudici onorari non ne dispongono che di una sola e, peraltro, assolutamente inadatta per la loro delicata attività soprattutto nel caso di ascolto dei minori.

Il piano ove si trovano le stanze dei giudici non è dotato di alcun sistema di controllo a distanza con la conseguenza che, in diverse occasioni, utenti, anche in condizioni di evidente alterazione psichica, si sono introdotti arbitrariamente nell'ufficio privato del magistrato, reso accessibile anche per la mancanza di altri accorgimenti di sicurezza (quali porte di chiusura più sicure ovvero video citofono).

La maggior parte del personale amministrativo è ammassato in vani di medie o piccole dimensioni e tali da non consentire anche dignitoso accesso del pubblico e degli avvocati.

E' carente la sorveglianza all'esterno dell'edificio e soprattutto nelle ore notturne considerata anche l'attività del CPA (Centro di prima accoglienza) che occupa l'ultimo piano dell'edificio.

G) Fabbisogni informatici

In ordine ai fabbisogni informatici si segnala:

- l'insufficiente dotazione dei personal computer portatili, in considerazione del fatto che, su nove magistrati professionali, soltanto quattro possiedono portatili recentemente consegnati.
- la necessità, stante l'assenza del processo telematico, di uno scanner per ciascun magistrato professionale.
- l'opportunità del potenziamento della velocità della rete, essendo assai lente le connessioni ai siti web e alle pagine di internet.

A seguito di formale richiesta e visto l'esito della gara d'appalto indetta dalla Corte d'Appello è stato creato il sito web di quest'Ufficio e a seguito della nomina del Comitato di redazione si sta provvedendo alla gestione.

Dal mese di novembre 2013 è stato attivato il sistema SIGMA, con conseguente unificazione dei dati già inseriti nel REGE e nel SICAM. Si auspica ora la successiva attivazione del sistema di notifica e comunicazione degli atti per via telematica sia in materia civile che penale richiesto insistentemente dal foro.

Si segnala, infine, che il mancato inserimento dei tribunali minorili nel progetto di sperimentazione del progetto telematico determinerà, a breve, una arretratezza dell'Ufficio rispetto alla informatizzazione delle procedure ormai avviata anche presso la Corte d'Appello – sezione minori e famiglia – di Catania, con conseguenti disfunzioni anche tra il primo e secondo grado di giudizio.

I PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Al fine di illustrare i parametri utilizzati per la stima dei carichi esigibili e del rendimento dell'ufficio non possono tralasciarsi alcune precisazioni di carattere generale, tenuto conto della normativa e degli strumenti d'ordine sostanziale e procedurale per l'applicazione della disciplina minorile e la conseguente peculiare configurazione dei criteri di lettura e valutazione dei dati quantitativi e degli indici qualitativi per la elaborazione di standard medi di laboriosità.

a) Natura e forme del procedimento civile minorile

Dall'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006 che ha riformato la materia della regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli naturali estendendo a questi ultimi la disciplina novellata dell'art.

155 c.c. e segg. ma soprattutto a seguito della piena applicazione della normativa, anche processuale, introdotta dalla legge n. 149 del 2001, che ha novellato la disciplina dell'adozione di cui alla legge n. 184 del 1983, le materie di competenza di questo tribunale sono state trattate mediante *uno schema processuale sempre più definito e volto ad ottemperare al principio costituzionale del giusto processo*.

Lo schema processuale individuato è quello del rito camerale che, a seconda dell'oggetto della materia, ha natura contenziosa o non contenziosa, ma richiama, in quanto compatibili, tutte le norme processuali del rito ordinario dalla presentazione e contenuto del ricorso, al decreto di fissazione dell'udienza, all'esperimento dell'attività istruttoria, alla decisione e alla esecuzione del provvedimento, fermo restando il rispetto dei criteri fissati dalla Suprema Corte di snellezza, immediatezza e celerità nello svolgimento del processo nonché mantenimento del potere officioso. (v. sent. Cass. Sez. Unite 19 giugno 1996 n. 5629 e Cass. 14 nov. 2001 n. 14163, in Giust.civ., 2002, I, c. 1926)

In quest'ambito particolare attenzione è stata riservata alla *garanzia della difesa tecnica e del contraddittorio di tutte le parti*, ivi compresa la persona minore di età, anche nella fase istruttoria.

Il procedimento civile minorile a seguito della normativa processuale introdotta dalla legge n. 149 del 2001, in vigore, per questa parte, dal 1 luglio 2007 ha definitivamente chiarito il ruolo di terzietà del giudice minorile.

A seguito della novella appena ricordata, invero, *le procedure per dichiarazione di adottabilità sono avviate esclusivamente su richiesta della locale Procura Minori* e, fin dall'avvio del procedimento in applicazione dell'art. 10, le parti, e cioè i genitori ed in mancanza i parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con i minori, vengono avvisati della necessità di nominare un difensore di fiducia dovendo altrimenti provvedere il tribunale alla nomina di un difensore d'ufficio.

Parimenti, fin dall'inizio della procedura, si provvede a **fornire al minore una rappresentanza legale nel processo** come prescritto dalla normativa internazionale e, particolarmente, dalla Convenzione di Strasburgo del 1996. In applicazione di tale normativa fondamentale è **la partecipazione del minore al procedimento e lo spazio dovuto per il suo ascolto secondo modalità rispondenti alle sue esigenze di protezione e tutela**.

A seguito dell'entrata in vigore delle c.d. norme processuali della legge n. 149 del 2001, che ha modificato la legge n. 184 del 1983, e particolarmente della disciplina introdotta all'art. 10, 2° comma, che prevede la partecipazione dei difensori delle parti **nel processo di adottabilità** "a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale", non può prescindersi, nello svolgimento dell'iter processuale, da un raffronto con tutte le parti sulle questioni emerse nel corso delle indagini. Sul punto particolarmente utile e significativa è stata la pronuncia della Corte di Cassazione, prima sezione civile n. 7282/010, che nel distinguere lo strumento dell'accertamento da quello delle informazioni e qualificando di rilevanza processuale soltanto il primo, ha precisato che per le informazioni, provenendo dai servizi pubblici, debba essere rispettata, per la raccolta dei dati, la regolamentazione delle pubbliche amministrazioni. Oltre a ciò tale importante sentenza ha chiarito che **l'ascolto del minore non è atto d'indagine** e, quindi, non è soggetto alla disciplina processualistica del contraddittorio diretto di tutte le parti.

In base ai principi elaborati da tale sentenza è stata avviata una **prassi applicativa** che, nel rispetto dei principi del processo, da un lato, e dell'autonoma regolamentazione della pubblica amministrazione, dall'altro, al fine di evitare ingerenze processuali nell'attività dei servizi pubblici, **garantisce il contraddittorio**, quanto meno, attraverso **momenti di confronto in sede di udienza ovvero con l'autorizzazione a produrre memorie difensive a seguito dei documenti d'indagine prodotti in atti**.

Se pure non espressamente previsto dalla normativa in materia di controllo della responsabilità genitoriale (**artt. 330 e segg. c.c.**) è stata riservata medesima attenzione anche in tali procedure e parimenti in quelle **ex art. 317 bis c.c. come novellato** a seguito dell'estensione della disciplina introdotta dalla legge n. 54 del 2006, sopra citata, anche alla filiazione naturale.

Nel periodo di riferimento vi è stato, invero, un evidente aumento delle domande di giustizia ai sensi dell'art. 317 bis c.c. sopra richiamato ed il procedimento di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli naturali, ha assunto caratteristiche di puntuale giurisdizionalizzazione, rese evidenti anche a seguito di recente sentenza della Corte di Cass. del 21-3-2011 n. 6319 che, allo scopo di non discriminare la filiazione nata nel matrimonio da quella nata fuori dal matrimonio, è stata attribuita **natura di sentenza al decreto emesso ex art. 317 bis c.c. in via definitiva**, se pure *rebus sic stantibus*, con la conseguente applicazione del termine di 30 giorni per impugnare dinanzi al giudice di secondo grado; tra l'altro, riguardo a tale provvedimento, giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte ritiene ammissibile il ricorso per cassazione, in quanto tale provvedimento presenta il requisito della decisorietà (risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo) e della definitività con efficacia assimilabile a quella del giudicato. Da ciò l'ammissibile applicazione nella prassi dell'Ufficio per tali procedure della disciplina di cui all'art. 282 c.p.c. al fine della apposizione della formula esecutiva.

E' bene chiarire, quindi, che il procedimento civile minorile, improntato, in quanto compatibile alle regole del rito ordinario di cognizione, ed al principio del giusto processo, non soltanto si svolge nel rispetto pieno del diritto della difesa di tutte le parti, ma essendo caratterizzato dal potere officioso del giudice e dall'osservanza del principio di partecipazione del minore, **necessita spazi e tempi ulteriori al fine di garantire a tutti i soggetti processuali la dovuta difesa ed al minore la giusta possibilità di ascolto.**

I tempi dell'istruttoria, se pure doverosamente celeri in funzione dell'interesse del minore ad un'immediata risposta di giustizia, **dipendono, come già accennato, dagli approfondimenti e raffronti continui non soltanto con le parti processuali ma anche con i servizi pubblici del territorio e dell'azienda sanitaria, le cui conclusioni devono essere poste a conoscenza delle parti per le controdeduzioni.**

La funzione di tutela delle persone di minore età, peraltro, spesso non si risolve con un immediato provvedimento conclusivo, ma implica, soprattutto nei procedimenti "de potestate" ed in quelli per adottabilità, provvedimenti interlocutori e temporanei volti a sperimentare l'adeguatezza delle soluzioni adottate e ciò, nella lettura dei dati acquisiti tramite scheda ISTAT ed elaborati dal DGSTAT, genera confusioni ed apparenti inadempienze, in realtà, non esistenti attesa, in molti casi, la corrispondenza della scelta non definitiva all'interesse esclusivo del minore.

Il provvedimento conclusivo, se pure avente la forma del decreto, in quanto ricognitivo di un lungo periodo di osservazione, e contenente un'interpretazione che, nella frammentazione o incertezze normative, è volto ad una ricostruzione sistematica dei diritti dei minori attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata ed ispirata ai principi delle normative internazionali ed europee, come sanciti anche dalla Corte di giustizia e di Strasburgo, **non ha contenuto sommario e la motivazione, il più delle volte, è improntata allo schema della sentenza con puntuale indicazione degli elementi di fatto e di diritto utilizzati per la decisione.**

b) Il fattore tempo

Il tempo di svolgimento e conclusione dei procedimenti civili minorili dipende dall'oggetto della procedura atteso che la durata della stessa, pur costituendo un valore di riferimento per l'effettiva tutela dei bisogni del minore, non può essere univocamente stabilita né coincide, in ogni caso, con il criterio della celerità della definizione del giudizio, né assume un significato rilevante per la qualificazione della produttività sia dell'Ufficio che di ciascuno dei magistrati.

Il criterio fondante il valore tempo nelle procedure minorili è quello della ragionevole durata secondo i principi del giusto processo rapportato, tuttavia, alla natura della materia trattata.

Per alcuni procedimenti, invero, la tempestività della decisione conclusiva è irrinunciabile per la salvaguardia della persona di minore età come ad esempio nelle procedure promosse dai genitori o familiari del minore straniero presente in Italia ai sensi dell'art. 31 dlgs n. 286/1998 e succ.

modifiche, c.d. T.U. immigrazione , ovvero nei casi di applicazione della disciplina di cui all' art. 25 regio decreto n.1404/1934 succ. conv. nel caso di minori stranieri sbarcati clandestinamente nel nostro Paese per la valutazione degli interventi di prevenzione della devianza e l'integrazione sociale, ovvero nelle procedure per l' idoneità all'adozione internazionale e per i provvedimenti in materia di adozione nazionale a seguito dell'abbinamento della coppia con il minore dichiarato in stato di abbandono.

Per altri procedimenti, è la stessa disciplina di legge a prevedere tempi di attesa o di rinvio della decisione , quali le procedure per la dichiarazione di adottabilità ai sensi degli artt. 8 e segg. della legge n. 184 del 1983 come novellata, nell'ipotesi di puntuali prescrizioni ai genitori ai sensi dell'art. 12 al fine di accertare la possibilità di recupero delle funzioni genitoriali prima della sentenza conclusiva, ovvero nel caso di sospensione della procedura ai sensi dell'art. 14 medesima legge .

Particolarmente, poi, nelle procedure "de potestate", ove non possa prospettarsi uno stato di abbandono, la gradualità degli interventi e la necessità di approfondimenti e sperimentazioni per il sostegno alla genitorialità e l'individuazione di congiunti che significamente possono intraprendere un ruolo di assistenza della prole in sostituzione dei genitori, comportano doverosi interventi di controllo della responsabilità genitoriale prolungati nel tempo ed a volte mantenuti fino alla maggiore età.

Inoltre occorre specificare che la durata dei procedimenti minorili dipende anche dai tempi di risposta dell'autorità amministrativa, ed, in particolare, dei servizi territoriali e dei servizi sanitari ai quali , di regola, vengono , ai sensi dell'art. 738 c.p.c. richieste le informazioni necessarie per la decisione .

Occorre quindi chiarire che i tempi dell'attesa nel procedimento civile minorile non sono tempi di inottemperanza o ritardi della decisione in quanto spesso connaturati ad una compiuta tutela e salvaguardia della persona di minore età, dipendente dalla congruità del percorso di recupero della genitorialità in un arco temporale ragionevole secondo le circostanze del caso .

Il tempo di svolgimento della procedure civile , peraltro, in un ufficio con funzioni promiscue non può non dipendere anche dalle priorità della tempistica riservata ad alcune funzioni penali , ad esempio nella fase cautelare ed in quella di esecuzione della pena nonché dal carico complessivo di lavoro che dipende anche dallo svolgimento di quelle attività non considerate dai dati elaborati dal DGSTAT , quali, come già detto , le procedure di liquidazione degli onorari di avvocati nel gratuito patrocinio.

c) L'incidenza delle modifiche legislative in materia di riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale minorile

Sul punto deve rilevarsi che , nonostante la modifica legislativa dell'art. 38 delle disp. di attuazione al cod. di proc. civ.introdotta dalla legge n. 219 del 2012 in base alla quale : *“ sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84,90,330,332,333,334,335 e 371, ultimo comma, del c.c. , per i procedimenti di cui all'art. 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario “*, **non può dirsi che, allo stato, vi sia stata una diminuzione delle sopravvenienze .**

Ed invero va significativamente rilevato il notevole aumento delle sopravvenienze totali (2032) nell'anno di cui trattasi rispetto alle sopravvenienze (1539) del periodo 1.7.12/30.6.13.

In particolare, i procedimenti relativi agli interventi sulla responsabilità genitoriale iscritti nel periodo 1 luglio 2013 / 30 giugno 2014 sono pari a 372 mentre nell'anno precedente erano state avviate in materia 371 procedure e nel periodo 1.7.2011/30.7.2012 (e quindi durante la vigenza del precedente art. 38 disp. att.c.c.) erano sopravvenuti 360 procedimenti.

Ciò può essere determinato dal fatto che le difficoltà interpretative scaturite dalla assenza di chiarezza della lettera della legge e le divergenze sul piano della ricostruzione sistematica della normativa ,ma soprattutto l'esigenza di tutela di molti minori in condizione di difficoltà a seguito dei conflitti, spesso accesi, della coppia genitoriale in crisi, hanno determinato un aumento delle istanze per dichiarazione di decadenza o di limitazione della potestà genitoriale. Nell'ambito di tali procedure vengono formulate anche istanze di regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli , soprattutto se nati fuori dal matrimonio, ovvero richieste di tutela dei figli al fine di ottenere un provvedimento in via d'urgenza in attesa del provvedimento del giudice della separazione , verosimilmente considerato il lungo periodo, in molti casi, intercorrente tra la presentazione del ricorso e la fissazione dell'udienza dinanzi al giudice ordinario.

In queste situazioni il tribunale provvede, comunque, alla fissazione dell'udienza, anche per l'esame delle eventuali eccezioni d'incompetenza funzionale, alle quali provvede con conseguente provvedimento, che incide sul carico di lavoro complessivo anche perché comporta una motivazione complessa sulle questioni procedurali scaturite dalla normativa sopra citata .

d) L'incidenza delle domande relative alla tutela di minori stranieri non accompagnati

In ordine, poi, ai flussi delle domande pervenute, non può tralasciarsi di sottolineare il notevole aumento di istanze da parte della locale Procura minorile a tutela dei minori stranieri che, particolarmente dall'anno 2013, hanno fatto ingresso in Italia, attraverso gli approdati sulle coste del distretto della Corte d'Appello di Catania, non accompagnati dai genitori o da parenti tenuti a provvedervi .

A tutela di tali minori il Pubblico Ministero Minorile , tenuto conto dell'età ancora preadolescenziale ovvero di particolari condizioni esistenziali o personali , richiede, avvio della **procedura per adottabilità ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 184 del 1983** come novellata dalla legge n. 149 del 2001, richiamato dall'art. 33 della medesima legge, commi IV e V.L'**apertura di tali procedure incide sul carico di lavoro di ciascun magistrato e dell'Ufficio anche per le conseguenti attività istruttorie e di comunicazione degli atti .**

Nei casi di minori stranieri non accompagnati di età superiore ai quindici anni il Pubblico Ministero Minorile , tenuto conto dell'insufficienza della tutela che potrebbe essere loro garantita all'interno di una procedura avviata dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 343 e segg. c.c., ed atteso il fatto che non vi sono i presupposti per l'adozione dei medesimi minori, anche al fine di avviare un percorso di integrazione sociale ed educativo ai sensi dell'art. 32 del t.u. immigrazione, richiede l'avvio di procedura amministrativa ai sensi dell'art. 25 del reg. decr. n. 1404 del 1934 come convertito.

Tali procedure, se pure non incidono direttamente sul carico di lavoro del singolo magistrato, atteso che, per previsione tabellare, l'istruttoria è assegnata ai giudici onorari esperti , **incidono sul carico di lavoro dell'Ufficio**, sia per le incombenze derivanti dalle corpose camere di consiglio in cui vengono discussi i provvedimenti di tutela ed integrazione dei detti minori e dalla conseguente redazione del provvedimento da parte del Presidente del Collegio, sia per le attività amministrative e di cancelleria conseguenti .

e) Alcune criticità dell'elaborazione DGSTAT e del Format

Avendo rilevato che le schede DGSTAT sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente , si ribadiscono alcune precisazioni già formulate lo scorso anno, in quanto, la mancata modifica di alcune voci di queste tali schede e del Format incide direttamente sulla valutazione del carico di lavoro dell'ufficio, e di conseguenza dei singoli magistrati .

Ad esempio nella Tav. I delle schede DGSTAT relative al “ *Movimento degli affari per settore e materia* “ nella materia **adozione nazionale** non risultano distinti i procedimenti definiti con sentenza di adozione da quelli che, a seguito dell'istruttoria di rito, non comportano un provvedimento conclusivo, ma che si esauriscono ex lege nel termine di tre anni in base alla disciplina prevista dalla legge n. 184 del 1983 , come novellata., art. 22 1° comma.

Allo stesso modo, non è possibile conoscere dai dati DGSTAT le procedure per **dichiarazione di adottabilità, per riconoscimento del figlio naturale e per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale** conclusesi con sentenza da quelle invece definitesi con decreto (ad es. per raggiungimento della maggiore età o per estinzione per inattività).

Per tali ragioni, è stato anche quest'anno necessario ricorrere ai **dati forniti dalla cancelleria civile di questo TM**, da cui è stato possibile ricavare per gli anni di cui si discute quanti procedimenti sono stati definiti con sentenza e quanti con decreto.

Va precisato quindi che al fine del calcolo della durata media dei procedimenti il dato che segue non può considerarsi reale, in quanto i risultati indicati nelle schede del DGSTAT ricomprendono anche ad esempio procedure (istanze per adozione nazionale) che durano necessariamente tre anni.

E' chiaro pertanto che i tempi indicati da questo ufficio alla luce dei dati forniti dal DGSTAT risulteranno certamente più lunghi rispetto a quelli effettivi, tenuto conto ad esempio che certamente, in media, si giunge all'emanazione di una sentenza di adozione ben prima dei 1073,4 giorni precisati nella tav.1 elaborata dalla direzione generale di cui trattasi.

In secondo luogo, al punto 4 del Format al fine del calcolo della **durata media dei procedimenti** viene richiesto di distinguere i procedimenti definiti con sentenza da quelli definiti con altra modalità. Sul punto va richiamato quanto esposto sopra circa la peculiarità del rito processuale minorile, che, sebbene improntato alla disciplina di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c., non viene condotto e concluso in modo sommario attesa la complessità dell'istruttoria, evidenziata nel paragrafo b) sul fattore tempo, ed il contenuto del provvedimento finale, che, nell'attuale configurazione della funzione minorile, è sostanzialmente equiparabile ad una sentenza, e ciò per la completezza della motivazione richiesta dalla giurisprudenza della Suprema Corte e delle Corti europee.

Sotto questo profilo, quindi, potrebbe essere **fuorviante la distinzione tra procedimenti conclusi con sentenza e procedimenti conclusi con altre modalità** al fine dell'analisi dei flussi degli affari incidenti sul carico esigibile dell'Ufficio e la produttività.

f) L'incidenza della funzione penale sulla gestione dei procedimenti civili

Il carico esigibile dell'ufficio e di ciascun magistrato nella materia civile è **fortemente condizionato dal peso dell'attività penale svolta contestualmente stante la promiscuità delle funzioni**, assegnate alla competenza del tribunale per i minorenni, destinate, proporzionalmente, a ciascuno dei giudici professionali .

In ordine all'attività penale, che riguarda tutte le tipologie di reati previsti dal codice penale e l'applicazione della disciplina del codice processuale penale e della peculiare normativa prevista dal dpr 448/88, occorre considerare non soltanto i dati numerici, relativi al periodo di riferimento, emersi dalla raccolta statistica dell'ufficio e dei singoli magistrati (**v. prospetto comparativo allegato 4**) ma anche l'impiego della professionalità minorile nel corso delle udienze, nello studio e conoscenza della personalità dell'imputato minorenne, nella valutazione ed applicazione degli istituti finalizzati alla diversione e al recupero e rieducazione del minore deviante .

In sostanza anche riguardo alla attività penale la peculiare funzione minorile implica tempi di conoscenza e di risposta che incidono sul carico di lavoro e sul rendimento complessivo anche per l' indispensabile capacità di approfondimento delle questioni interpretative relative a tutte le fasi del giudizio penale dall'attività del GIP a quella del magistrato di sorveglianza .

Si ribadisce , peraltro, quanto sopra già accennato circa la priorità che in alcune fasi assumono le funzioni penali minorili rispetto a quelle civili ed, in particolare, nella fase delle indagini

preliminari, del giudizio nel caso di imputati sottoposti a misura cautelare ed in quella della sorveglianza, con conseguenza inevitabile influenza sulla gestione dei procedimenti civili.

LA COMPOSIZIONE DEL RUOLO DI CIASCUN MAGISTRATO

Come già più volte detto il ruolo di ciascun magistrato professionale è promiscuo nel senso che ciascuno, in percentuale diversa, svolge funzioni penali e civili.

L'assegnazione del ruolo civile tabellare ai magistrati professionali tiene conto delle specifiche funzioni penali previste per ciascuno tabellarmente e la percentuale della funzione civile è valutata con riferimento alla attribuzione degli specifici compiti in materia penale.

In particolare tabellarmente il ruolo penale prevede:

- un ufficio del GIP e del GUP, composto, fino al 12 maggio 2013, da tre magistrati professionali di cui uno anche con funzioni di coordinatore, il GUP è composto anche da 14 giudici onorari esperti, che compongono il collegio giudicante, dal quale vengono delegati per seguire il periodo di messa alla prova degli imputati (MAP)
- un ufficio del giudice del dibattimento, composto da quattro magistrati professionali e da 4 giudici onorari esperti, che compongono il collegio giudicante, dal quale vengono delegati per seguire il periodo di messa alla prova degli imputati (MAP)
- un ufficio del tribunale della libertà, composto da tre magistrati professionali e da 10 giudici onorari esperti.
- un ufficio di sorveglianza composto da tre magistrati professionali e da 4 giudici onorari esperti.

Ai magistrati professionali con attribuzioni penali che implicano il rispetto di ristretti termini di legge, ad esempio nella fase di applicazione della misura cautelare o della esecuzione della pena ovvero gestiscono in sede di giudizio il carico di lavoro numericamente più rilevante (GUP), è stato attribuito un ruolo di procedimenti civili che tenesse conto di tali precedenze anche se la distribuzione dovrebbe essere migliorata e rapportata alla effettiva capacità di poter far fronte alle citate emergenze

Uno dei magistrati che compongono l'ufficio GIP / GUP è anche assegnatario di un numero consistente di procedimenti di sorveglianza e per questa ragione il suo ruolo civile non è numericamente coincidente con quello assegnato agli altri due componenti del detto ufficio GIP/ GUP.

LA DETERMINAZIONE DEI CARICHI ESIGIBILI ED OBIETTIVI DI RENDIMENTO

Deve al riguardo innanzitutto premettersi che la capacità produttività del Tribunale per i minorenni di Catania non può non dipendere dalla situazione complessiva dell'ufficio come sopra descritta, dalla esiguità, rispetto al territorio di competenza e del numero e della complessità dei procedimenti, delle risorse umane sia dei magistrati professionali che del personale di cancelleria, dalla inadeguatezza delle risorse materiali sia per quel che attiene ai locali che ai supporti informatici.

1. Analisi dati nel SETTORE CIVILE del quadriennio 1.7.2010/30.6.2014 e prognosi sui carichi esigibili di ciascun magistrato e dell'ufficio.

In merito, al fine di poter determinare i **carichi esigibili**, va precisato che i dati elaborati in materia civile dal DGSTAT degli ultimi quattro anni (dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2014, esaminati puntualmente dal MAGRIF, dott. Umberto Zingales) sono stati tutti divisi per quattro (così da ottenere la produttività media per ciascun magistrato nei diversi settori) e moltiplicati per il numero dei magistrati attualmente in servizio (così da avere la produttività media dell'ufficio).

Questi dati possono essere orientativamente tenuti in considerazione per stabilire quali siano i carichi esibili per il prossimo anno da ciascun magistrato e dall'intero ufficio .

In particolare, escluse dall'analisi le misure amministrative di cui all'art. 25 del R.D. n. 1404/1934, tenuto conto dell'elaborazione dei soli dati estratti dal DGSTAT, ogni magistrato potrà emettere, per il periodo 1 luglio 2014 -30 giugno 2015, circa 17 sentenze (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 14 - 19 sentenze) e 110 decreti (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 93 - 126 decreti) e l'intero ufficio circa 153 sentenze (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 130-175 sentenze) e 991 decreti (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 843-1140 decreti) salve le modifiche delle attuali risorse umane in servizio per sopravvenuto tramutamento o pensionamento già previsto ovvero per per altre cause di riduzione delle presenze sia dei magistrati che del personale di cancelleria.

Tale previsione tiene conto del calcolo della media di tutto il quadriennio 2010/2014 moltiplicato per ciascun giudice professionale e dei flussi conseguenti alle osservazioni sopra riportate riguardo alla riforma introdotta dalla legge n. 219 nonché dei dati raccolti fino al giugno 2014 ove confluiscono anche i provvedimenti conclusivi delle procedure incardinate prima dell'entrata in vigore della legge appena citata .

Al riguardo, appare pertanto opportuno diminuire il dato relativo alle sentenze, atteso che dall'1.1.2013 non sono più di competenza del TM le procedure ex artt. 250 e 269 cc che si concludono con sentenza. Per aversi quindi un dato più realistico potrebbe sottrarsi al numero di cui sopra il numero delle sentenze, pari a 18, emanate dall'ufficio nei procedimenti di cui si discute nell'anno 2011/12, in cui ancora sussisteva la cognizione di questo Tribunale. In definitiva il singolo magistrato potrà dunque emettere, per il periodo 1 luglio 2014 -30 giugno 2015, circa 15 sentenze (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 12-17 sentenze) e l'intero ufficio circa 135 sentenze (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 114-155 sentenze) .

Dallo studio dei dati appena riportati può ritenersi che il **dato prognostico delle sentenze (135)** incidenti sul carico dell'Ufficio , considerato il quadriennio di riferimento per il presente piano di gestione e pur tenuto conto del trasferimento ad altro ufficio di un magistrato professionale (con riduzione da 10 a 9 giudici) **sarà pressoché identico (137) alla produttività dell'ultimo anno e può essere stimato, come detto, in 135 sentenze contro le 137 effettivamente emanate nel periodo 1.7.2013/30.6.2014.**

Per quanto riguarda i decreti, il dato prognostico relativo all'intero Ufficio (991) è leggermente inferiore al dato effettivo (1092) dell'ultimo anno.

2. Analisi dati 1.7.2013/30.6.2014 ; confronto con il precedente programma di gestione e verifica raggiungimento obiettivi di rendimento.

Deve preliminarmente rilevarsi che dal confronto con il precedente piano di gestione emerge in particolare quanto segue.

- a) Le sentenze civili effettivamente emanate (15,2) da ciascun magistrato nell'anno 1.7.2013/30.6.2014 rientrano nel range (14-18) previsto nel precedente programma, così come quelle dell'intero ufficio (137 contro range previsto tra 128/172). La media dell'ufficio nel quadriennio 2010/2014 risulta pari a 165,5 sentenze annue (17 per giudice) mentre nel periodo 2009/2013 era pari a 187 sentenze annue (18,7 per giudice).

Questa leggera diminuzione può spiegarsi sia per il passaggio dall'inizio del 2013 di competenze al tribunale ordinario di alcuni procedimenti (ex artt. 250 e 269 c.c.) che si definiscono con sentenza e sia per il trasferimento avvenuto da metà maggio 2013 di un giudice dal TM al Tribunale di sorveglianza di Siracusa.

Confrontando i dati, emerge comunque, nell'anno 2013/14 una notevole diminuzione della durata media (737,1 gg) del tempo di definizione dei procedimenti esauriti con sentenza rispetto al primo anno del quadriennio considerato (da 954,2 gg nel periodo 2010/2011) ed anche rispetto alla media del quadriennio 2009-2013 (815 gg).

Nel quadriennio 2010/2014 il tempo medio per definire le procedure con sentenze è stato pari a 800,1 gg inferiore al quadriennio 2009/13 (pari a 815 gg).

b) Per quanto riguarda i **decreti** il range pronosticato (99/133 decreti per magistrato ; 888/1200 decreti per l'ufficio) è stato, invece, raggiunto tenuto conto che in media ogni magistrato ha emanato 121,3 (1092 l'intero ufficio). La media dell'ufficio nel quadriennio 2010/2014 risulta ora pari a 1.069,2 decreti annui (110,2 decreti per magistrato) mentre nel periodo 2009/2013 era pari a 1.161 decreti annui (116 decreti per magistrato). Nel quadriennio 2010/2014 il tempo medio per definire le procedure con decreti è stato pari a 601 gg. (nel quadriennio 2009/13 era pari a 599 gg), mentre nell'ultimo anno è pari a 592,1 gg (l'anno 2012/13 era pari a 610,5 gg.).

c) In ogni caso poi nell'ultimo anno il tempo medio per la definizione delle procedure, sia con sentenza (737,1 gg) che con decreto (592,1 gg.), è risultato inferiore rispetto al tempo medio del quadriennio 2009/2013 (era di 800,1 gg. per le sentenze e di 601 gg. per i decreti).

d) Complessivamente il tempo medio (664,1 gg) di definizione nell'anno 2013/14 di tutti i procedimenti è risultato leggermente superiore a quello medio di tutti i procedimenti nell'anno 2012/13 (pari a 628,5 gg).

Va poi anche rilevato che dalle statistiche interne si evince che le pendenze relative alle procedure per dichiarazione di adottabilità sono attualmente 414 a fronte delle 221 dello scorso anno e che le pendenze delle procedure di volontaria giurisdizione sono 1554 a fronte delle 1479 dell'anno precedente.

Dai dati Dgstat risulta poi che il totale di tutte le pendenze civili, comprensive anche delle procedure ex art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934, sono 3605 rispetto a quelle pendenti (3107) l'anno precedente.

Sul punto va comunque significativamente rilevato il notevole aumento delle sopravvenienze totali (2032) nell'anno di cui trattasi rispetto alle sopravvenienze (1539) del periodo 1.7.12/30.6.13, e ciò nonostante il passaggio di numerose competenze dal tribunale per i minorenni al giudice ordinario a seguito della novella dell'art. 38 disp. att. c.c.

Deve anche osservarsi che la gestione dei procedimenti civili è condizionato anche dal carico di lavoro dei procedimenti penali il cui flusso è strettamente collegato alle emergenze della criminalità minorile espressa dal numero degli arrestati variabile di anno in anno ma attestata sempre su numeri rilevanti. Influiscono altresì le richieste di misure cautelari, di riesame o di appello a tali misure, nonché il numero dei giudizi immediati e l'attività svolta a seguito di richieste durante la fase di esecuzione della pena.

Per quanto riguarda la definizione dei procedimenti arretrati si fa riferimento a quanto esposto nel paragrafo relativo ai criteri di priorità che successivamente seguirà.

3. Analisi dati del SETTORE PENALE e relativa prognosi

In campo penale, in mancanza di dati DGSTAT, non può innanzitutto che rimandarsi al prospetto, redatto dalla cancelleria di questo Tribunale ed allegato in atti (v. **all. n.5**), dove sono stati già elaborati e trascritti i dati relativi al periodo 2010/2014.

Sebbene, invero, gli standard medi dei magistrati evidenzino, complessivamente, una positiva laboriosità secondo i criteri di valutazione di professionalità previste dalla legge (art. 1 del d.vlo n. 160 , come riformulato dalla L. n. 111 del 2007), rilevabile anche dalla elaborazione dei dati DGSTAT e dalle statistiche penali allegate, le condizioni dell'ufficio influiscono in modo rilevante sulla programmazione della produttività sostenibile .

Per quanto riguarda, ad esempio, la media del lavoro espletato dall'Ufficio nelle funzioni **GIP/GUP** negli ultimi quattro anni, si rileva in particolare che la stessa è pari a : 771 sentenze annue (con un range, - 15% + 15%, tra 655 a 887) ; 560 decreti di archiviazione (con un range da 456 a 616) ; 363 provvedimenti in materia di applicazione delle misure cautelari (con un range da 292 a 394). Sono state tenute inoltre annualmente, in media, 224 udienze.

Si nota significativamente in merito che le sentenze totali GIP/GUP nel quadriennio 2010/14 (pari a 3087) sono aumentate rispetto al numero totale del quadriennio 2009/13 (pari a 2869) così come i provvedimenti in materia di misure cautelari personali (1455 contro 1374).

Per quanto riguarda, poi, il **Giudice del dibattimento** si evidenzia in special modo che in media annualmente sono stati emanati 174 sentenze (con un range da 148 a 200) ed 83 provvedimenti in materia di riesame di misure cautelari. Sono state tenute inoltre annualmente, in media, 127 udienze dibattimentali.

Anche il numero delle sentenze dibattimentali totali nel quadriennio 2010/14 (pari a 697) è maggiore rispetto a quello del periodo 2009/2013 (pari a 624).

Un dato rilevante di carico del lavoro dell'Ufficio in materia penale è rappresentato , come sopra già detto, dalla funzione del **Tribunale e del Magistrato di sorveglianza**, considerato che complessivamente l'attività del primo ha riguardato in media 192 provvedimenti e del secondo 809.

Al fine di documentare l'attività penale svolta dall'intero Ufficio significativo appare il confronto tra i procedimenti sopravvenuti nel periodo dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2014, in numero di 9470, e quelli definiti nello stesso periodo, in numero di 8810, e, quindi, soltanto lievemente inferiori ai primi.

Ciò evidenzia come l'attività penale mantiene consistenti livelli di risposta di giustizia prevedendosi che, anche per il prossimo anno, il range di produttività dell'Ufficio rimanga sostanzialmente invariato o lievemente diminuito a seguito del tramutamento ad altro ufficio di uno dei magistrati professionali con funzioni di GIP/ GUP .

CRITERI DI PRIORITÀ

Per la gestione dei procedimenti civili assume rilevanza anzitutto la carenza dei supporti informatici sopra esposti nonché il fatto che il sistema operativo SIGMA è stato attivato solo di recente, per cui, prima di poter ricavarne benefici, necessita di un periodo di applicazione e di inserimento dei dati da parte del personale amministrativo.

Una delle priorità considerate è lo smaltimento dell'arretrato, sebbene il programma non possa mirare a prevedere imprescindibilmente la definizione di tutte le procedure più risalenti, tenuto conto delle precisazioni sopra esposte in ordine alla peculiarità del fattore tempo nelle procedure minorili e, molto spesso, della necessità di mantenere un controllo a lungo termine, ed a volte anche fino al compimento della maggiore età , dell'esercizio della potestà genitoriale .

Oltre a ciò nella programmazione **non può essere tralasciato l'obiettivo di riduzione dei tempi di trattazione delle procedure avuto, tuttavia, riguardo alla natura ed oggetto delle procedure medesime.** Una riduzione dei tempi di trattazione dovrà riguardare i procedimenti per adottabilità e, soprattutto quelli scaturiti dalle procedure "de potestate", ove sono state compiute approfondite indagini istruttorie anche con l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio, nonché le procedure per decadenza della responsabilità genitoriale ove sono stati accertati, anche in sede di indagine penale, comportamenti gravemente pregiudizievoli di uno dei genitori per abuso o maltrattamento nei confronti dei figli ed appare non procrastinabile l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della potestà in capo al genitore affidabile. Inoltre richiedono tempi minimi di trattazione anche le procedure ex art. 31 del T.U. immigrazione, sopra più volte citate, attesa la necessità di una risposta immediata nel caso di minori stranieri presenti nel nostro territorio con genitori clandestini allo scopo di consentire la giusta cooperazione con l'autorità amministrativa a tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Parimenti riguardo alla tutela dei minori stranieri occorre tener presenti tempi minimi di trattazione anche delle procedure nell'interesse dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), molti dei quali giunti in Italia in epoca prossima al compimento della maggiore età per la valutazione dei progetti di integrazione sociale anche al fine dell'applicazione dell'art. 32 del T.U. immigrazione già citato (conversione del permesso di soggiorno) da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

In ogni caso la riduzione dei tempi di trattazione delle procedure civili minorili dipende dal complesso giudizio di bilanciamento dell'interesse preminente del minore al recupero delle relazioni familiari e quello parimenti considerato di protezione e tutela dalle stesse relazioni familiari causa di gravissimo pregiudizio o abbandono.

Fondamentale appare anche il perfezionamento delle opportune attività di **cooperazione e comunicazione interna all'ufficio** in ordine alle quali **una significativa limitazione**, anche per quest'aspetto, **deriva dalla carenza dei sistemi e strumenti informatici** che non consentono, allo stato, l'avvio di più celeri scambi d'informazione e di conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale interno mediante, ad esempio, il sistema delle cartelle condivise utilizzate già da molti uffici giudiziari.

Al fine di favorire un adeguato sistema di cooperazione nell'ufficio sarà curato, come per gli anni precedenti, l'organizzazione di **diversi incontri di autoformazione interna** in presenza non soltanto dei giudici professionali ma anche dei giudici onorari esperti.

Indispensabile, inoltre, al fine di garantire il rendimento preventivato è l'attivazione di un sistema di monitoraggio costante attraverso le valutazioni trimestrali Istat del rapporto tra i procedimenti pendenti e quelli definiti ed una autoverifica da parte di ciascun magistrato dei procedimenti discussi in via conclusiva attraverso l'aggiornamento dei rispettivi registri delle camere di consiglio curandone anche l'annotazione dell'esito soltanto nel caso di provvedimenti conclusivi.

Si conclude rappresentando che i dati indicati con riferimento alla sezione IV del Format, riguardanti la media dei provvedimenti emanati nel quadriennio, sono stati ricavati esclusivamente attraverso una elaborazione statistico-matematica dei risultati forniti dal DGSTAT.

Catania, 7 GEN. 2015

Dott. *Umberto Zingales* (MAGRIF)

Dott. *Massimo Lo Truglio* (GIUDICE TOGATO)

DEPOSITO IN SEGRETERIA
- 7 GEN. 2015

IL
Il Direttore Amministrativo
Dr. *Alfo Gulisano*

IL PRESIDENTE

dott.ssa *Maria Francesca Pricoco*

Maria Francesca Pricoco 25



Consiglio Superiore della Magistratura
Settima Commissione
Commissione per l'organizzazione degli uffici giudiziari
DAL 1° LUGLIO 2010

AL 30 GIUGNO 2014

MODELLO

Programma di gestione dei procedimenti civili – format

1. ANALISI DELLE RISORSE MATERIALI ED UMANE DELL'UFFICIO

1.1. LE RISORSE MATERIALI

- | | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| - disponibilità di locali | adeguata | <input type="checkbox"/> | insufficiente | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - dotazioni informatiche | adeguata | <input type="checkbox"/> | insufficiente | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - altre dotazioni materiali | adeguata | <input type="checkbox"/> | insufficiente | <input checked="" type="checkbox"/> |

(In caso di risposta “insufficiente” è necessario specificare i profili di criticità nella relazione).

1.2. LE RISORSE UMANE

A) RISORSE EFFETTIVE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014

- magistrati in servizio effettivo = 9 (su pianta organica di 9)
- magistrati destinati al settore civile = 9 (su pianta organica/tabellare di 9)
 - in via esclusiva =
 - in via parziale: 9
 - magistrato 1 con percentuale al settore civile = ____ 80_%
 - magistrato 2 con percentuale al settore civile = ____ 70%
 - magistrato 3 con percentuale al settore civile = ____ 70%
 - magistrato 4 con percentuale al settore civile = 40%
 - magistrato 5 con percentuale al settore civile = 70%

- magistrato 6 con percentuale al settore civile = 20%
 - magistrato 7 con percentuale al settore civile = 70%
 - magistrato 8 con percentuale al settore civile = 70%
 - magistrato 9 con percentuale al settore civile = 70%
- magistrati destinati al settore penale = __9 (su pianta organica/tabellare di __9__)
- in via esclusiva = _0_
 - in via parziale: 9
 - magistrato 1 con percentuale al settore penale = __20__%
 - magistrato 2 con percentuale al settore penale = __30__%
 - magistrato 3 con percentuale al settore penale = __30__%
 - magistrato 4 con percentuale al settore penale = __60__%
 - magistrato 5 con percentuale al settore penale = __30__%
 - magistrato 6 con percentuale al settore penale = __80__%
 - magistrato 7 con percentuale al settore penale = __30__%
 - magistrato 8 con percentuale al settore penale = __30__%
 - magistrato 9 con percentuale al settore penale = __30__%
- esonero totale usufruito da magistrati in servizio (settore civile) = NESSUNO
- esonero parziale usufruito da magistrati in servizio = NESSUNO (pari a __% complessiva)
- magistrato 1 = ____%
 - magistrato 2 = ____%
 - magistrato 3 = ____%
- presidenti di sezione = NESSUNO (riduzione complessiva % pari a _____)
- magistrati in applicazione a tempo pieno = NESSUNO
- magistrati in applicazione a tempo parziale = NESSUNO
- magistrato 1 = ____%
 - magistrato 2 = ____%
 - magistrato 3 = ____%
- magistrati in supplenza al settore penale (incompatibilità) = NESSUNO

- risorse effettive a disposizione dell'ufficio = 9 (pari alla sommatoria di tutte le voci sopra considerate: numero dei magistrati in servizio, percentuali in riduzione per varie cause, percentuali in aumento per applicazioni)

B) RISORSE AUSILIARIE

- GIUDICI ONORARI MINORILI in servizio effettivo (numero) =36

- al settore CIVILE N. 17

- al settore PENALE N. 19

C) PERSONALE AMMINISTRATIVO

- personale amministrativo in organico e in servizio = 35 (su pianta organica di 34)

- al settore civile = 11

- al settore penale = 19

- al settore amministrativo = 5

2. FLUSSI DEGLI AFFARI DELL'UFFICIO (ULTIMO QUADRIENNIO) E INDICI DI ANALISI

2.1. MACROAREE DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI CIVILI.

Ai fini delle rilevazioni e analisi che seguono gli affari civili sono accorpati secondo le seguenti macroaree:

- a. lavoro
- b. previdenza e assistenza
- c. fallimentare e procedure concorsuali
- d. esecuzioni immobiliari
- e. esecuzioni mobiliari
- f. volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di famiglia e persone (compresi divorzi e separazioni non contenziosi ed escluse tutele, curatele e amministrazioni di sostegno)
- g. volontaria giurisdizione e procedure camerali non in materia di famiglia e persone
- h. separazioni e divorzi contenziosi
- i. contenzioso civile ordinario
- j. procedimenti a cognizione sommaria o cautelare (esclusi decreti ingiuntivi)
- k. decreti ingiuntivi (in tutte le materie)
- l. tutele, curatele e amministrazioni di sostegno

2.2. ANALISI GLOBALE DEI FLUSSI DELL'UFFICIO

Questa sottosezione va compilata da parte di tutti gli uffici e raccoglie tutte le informazioni (come richieste) relative agli affari civili dell'ufficio a prescindere da eventuali ripartizioni interne.*

***E' POSSIBILE ALLEGARE DIRETTAMENTE LE TABELLE FORNITE DAI FUNZIONARI STATISTICI DELLA DGSTAT SENZA DOVER RICOMPILARE IL FORMAT.**

A) DURATA MEDIA DEI PROCEDIMENTI* (va indicata per i procedimenti definiti per ogni anno e va specificato l'incremento o il decremento percentuale intervenuto nell'arco del complessivo quadriennio a partire dal 1.7.2010 fino al 30.6.2014)

***PER I TRIBUNALI ORDINARI SARANNO FORNITI I DATI DEL SOLO ANNO 2013/2014**

Al riguardo, come prima già evidenziato, si ribadiscono alcune precisazioni già formulate negli anni precedenti, in quanto, la mancata modifica di alcune voci delle schede e del Format di cui trattasi, incide direttamente sulla valutazione del carico di lavoro dell'ufficio, e di conseguenza dei singoli magistrati.

Ad esempio nella Tav. 1 delle schede DGSTAT relative al “ *Movimento degli affari per settore e materia* “ nella materia **adozione nazionale** non risultano distinti, con la relativa durata media, i procedimenti definiti con sentenza di adozione da quelli che, a seguito dell'istruttoria di rito, non comportano un provvedimento conclusivo, ma che si esauriscono ex lege nel termine di tre anni in base alla disciplina prevista dalla legge n. 184 del 1983 , come novellata., art. 22 1° comma.

Allo stesso modo, non è possibile conoscere dai dati DGSTAT il numero delle procedure, ed i tempi medi di definizione, per **dichiarazione di adottabilità, per riconoscimento del figlio naturale e per dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale** conclusesi con sentenza da quelle invece definitesi con decreto (ad es. per raggiungimento della maggiore età o per estinzione per inattività).

Per tali ragioni, è stato anche quest'anno necessario ricorrere ai **dati forniti dalla cancelleria civile di questo TM**, allegati agli atti (**v. all. n. 4**), da cui è stato possibile ricavare per gli anni di cui si discute quanti procedimenti sono stati definiti con sentenza e quanti con decreto.

Va precisato quindi che al fine del calcolo della **durata media dei procedimenti** il dato che segue non può considerarsi reale, in quanto i risultati indicati nelle schede del DGSTAT ricomprendono anche ad esempio procedure (istanze per adozione nazionale) che durano necessariamente tre anni.

E' chiaro pertanto che i tempi indicati da questo ufficio alla luce dei dati forniti dal DGSTAT risulteranno certamente più lunghi rispetto a quelli effettivi, tenuto conto ad esempio che certamente, in media, si giunge all'emanazione di una sentenza di adozione ben prima dei 1073,4 giorni precisati nella tav.1 elaborata dalla direzione generale di cui trattasi.

Confrontando i dati, emerge comunque, nell'anno 2013/14 una notevole diminuzione della durata media (737,1 gg) del tempo di definizione dei procedimenti esauritisi con sentenza rispetto al primo anno del quadriennio considerato (da 954,2 gg nel periodo 2010/2011) ed anche rispetto alla media del quadriennio 2009-2013 (815 gg).

Procedimenti	Definiti con sentenza				Definiti con altra modalità				Totale definiti						
	2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	Var.% nel 2010/14	2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	Var.% nel 2010/14	2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	Var.% nel 2010/14
a. lavoro															
b. previdenza e assistenza															
c. fallimentare e altre procedure concorsuali															
d. esecuzioni immobiliari															
e. esecuzioni mobiliari															
f. volont. giurisd. e proc. camerali in materia famiglia e persone	954,2	862,5	646,6	737,1	-22,7%	612,3	589,3	610,5	592,1	-3,2%	783,2	725,9	628,5	664,6	-15,1%
g. volont. giurisd. e proc. camerali non in materia famiglia e persone															
h. separazioni e divorzi contenziosi															
i. contenzioso civile ordinario															
j. procedimenti a cogniz. sommaria o cautelare															
k. decreti ingiuntivi															
l. tutela, curatele e amministrazioni di sost.															
Totale ufficio (escluso il punto l.)															

B) INDICE DI RICAMBIO E INDICE DI SMALTIMENTO (vanno indicati per ogni anno dal 1/7/2010 al 30/6/2014)

Procedimenti	Indice di ricambio				Indice di smaltimento			
	1-7-2010 30-6-2011	1-7-2011 30-6-2012	1-7-2012 30-6-2013	1-7-2013 30-6-2014	1-7-2010 30-6-2011	1-7-2011 30-6-2012	1-7-2012 30-6-2013	1-7-2013 30-6-2014

- magistrati destinati in via parziale:

- magistrato 1 = _____ %

- magistrato 2 = _____ %

- magistrato 3 = _____ %

- magistrati in applicazione a tempo pieno = _____

- magistrati in applicazione a tempo parziale = _____ (pari a _____ % totale)

- magistrato 1 = _____ %

- magistrato 2 = _____ %

- magistrato 3 = _____ %

- assenze dei magistrati (superiori ai 15 giorni) = giorni _____ (pari a _____ % in totale),

- esonero totale usufruito da magistrati in servizio = _____

- esonero parziale usufruito da magistrati in servizio = _____ (pari a _____ % complessiva)

- magistrato 1 = _____ %

- magistrato 2 = _____ %

- magistrati in supplenza al settore penale (più di 15 giorni) = _____ (pari a _____ %)

- presidenti di sezione = _____ (riduzione complessiva % pari a _____)

Ove la singola situazione abbia riguardato solo un periodo dell'anno va determinata la percentuale effettivamente rilevante ed incidente (in aumento o diminuzione) sulle risorse effettive (es. esonero del 30% riconosciuto a metà anno; incidenza effettiva = $30\% \times \frac{1}{2} = 15\%$ di riduzione delle risorse per lo specifico anno). La determinazione del numero di magistrati effettivamente assegnati va effettuata per ciascuna macroarea dell'ufficio e per ogni anno del quadriennio considerato.

2) TABELLA SULLA PRODUTTIVITÀ MEDIA DEI MAGISTRATI*

Per ogni macroarea va indicata la media con riguardo ai giudici effettivamente assegnati a ciascun settore (che debbono essere parametrati all'unità secondo le indicazioni sopra illustrate) e vanno specificati i valori di estensione dell'area di produttività tra -15% e +15% rispetto alla media nel quadriennio (range nel quadriennio). I dirigenti potranno discostarsi -sia in diminuzione che in aumento- dalla fascia di produttività significativa individuata dal Consiglio, nell'esercizio dell'autonomo potere organizzativo loro conferito, assumendosi la responsabilità in ordine ai risultati preventivati e obiettivamente perseguibili.

***QUEST'ANNO NON VERRA' FORNITA PER I TRIBUNALI ORDINARI**

Procedimenti	Numero magistrati				Media - Definiti con sentenza	Range nel quadriennio		Media - Definiti altra modalità	Range nel quadriennio		Media - Totale definiti	Range nel quadriennio	
	2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014		-15%	+15%		1-7-2010 / 30-6-2014	-15%		+15%	1-7-2010 / 30-6-2014
a. lavoro													
b. previdenza e assistenza													
c. fallimentare e altre procedure concorsuali													
d. esecuzioni immobiliari													
e. esecuzioni mobiliari													
f. volont. giurisd. e proc. camerali in materia famiglia e persone	10	10	9,9	9	68,1	57,9	78,3	440	374	506	508,1	431,9	584,3
g. volont. giurisd. e proc. camerali non in materia famiglia e persone													
h. separazioni e divorzi contenziosi													
i. contenzioso civile ordinario													
j. procedimenti a cogniz. Sommaria o cautelare													
k. decreti ingiuntivi													
l. tutela, curatele e amministrazioni di sost.													
Totale ufficio (escluso il punto l.)	10	10	9,9	9	66,2	56,7	76,3	4277	3635,5	4918,5	4939	4198,2	5679,8

2.3. ANALISI SEZIONALE DEI FLUSSI DELL'UFFICIO

La seguente sottosezione va compilata esclusivamente da parte degli uffici caratterizzati dalla presenza di sezioni distaccate ovvero nei quali gli affari civili siano ripartiti tra più sezioni. Il modulo va compilato per ogni sezione (o sezione distaccata) dell'ufficio.

Per la determinazione del numero di magistrati (risorse effettive) assegnati alle singole sezioni ovvero ai gruppi di materie intrasezionali si applicano i criteri indicati al punto 2.2. lett. C), n. 1) della presente Sezione.

Sotto l'indicazione "materie" vanno di norma inserite le materie effettivamente trattate dalla sezione o dal settore. Va specificato, peraltro, in quale macroarea (come individuate alla Sezione 2, punto 1) la materia rientri. Non possono in ogni caso essere inserite più macroaree nella stessa riga, mentre è consentito che più materie facenti capo alla stessa macroarea siano considerate in termini unitari.

Le singole annualità vanno dal 1 luglio dell'anno considerato fino al 30 giugno dell'anno successivo.

***SARÀ FORNITA UNA SOLA ANNUALITÀ PER I TRIBUNALI ORDINARI E IL QUADRIENNIO PER LE CORTI DI APPELLO E PER I TRIBUNALI PER I MINORENNI**

Sezione _____

Materie	2010 - 2011	Definizioni			Durata media			Produttività media							
		Numero magistrati	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Sentenza	Altra modalità	Totale Definizioni	Definiti con sentenza	Definiti altra modalità	Totale definiti	Range		Totale definiti	Range	
											- 15%	+ 15%			- 15%
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															

Materie	2011 - 2012	Definizioni			Durata media			Produttività media							
		Numero magistrati	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Sentenza	Altra modalità	Totale Definizioni	Definiti con sentenza	Definiti altra modalità	Totale definiti	Range		Totale definiti	Range	
											- 15%	+ 15%			- 15%
1.															
2.															
3.															
4.															

a. lavoro								
b. previdenza e assistenza								
f. volont. giurisd. e proc. camerali in materia famiglia e persone	757	591	263	245	226	68		
g. volont. giurisd. e proc. camerali non in materia famiglia e persone								
h. separazioni e divorzi contenziosi								
i. contenzioso civile ordinario								
j. procedimenti a cogniz. Sommaria o cautelare								
k. decreti ingiuntivi								
l. tutele, curatele e amministrazioni di sost.								
Totale ufficio (escluso il punto L.)								

Materia	Iscritti nell'anno precedente	Iscritti da due anni	Iscritti da tre anni	Iscritti da più di 3 anni e da meno di cinque anni	Iscritti da più di 5 anni ma da meno di dieci anni	Iscritti da oltre 10 anni
c. fallimentare e altre procedure concorsuali						
d. esecuzioni immobiliari						
e. esecuzioni mobiliari						

4. OBIETTIVI PERSEGUITI CON IL PROGRAMMA DI GESTIONE

a. Riduzione della durata media dei procedimenti dell'ufficio.

Non può qui innanzitutto che richiamarsi quanto precisato al punto 2.2 (A), con riguardo alla durata media dei procedimenti circa la non precisa corrispondenza tra i dati reali e quelli che seguono:

Procedimenti	Durata media prevista		Riduzione rispetto anno precedente (in percentuale)	
	Definiti con sentenza	Definiti altra modalità	Definiti con sentenza	Definiti altra modalità
		Totale definizioni		Totale definizioni

Sezione _____

Procedimenti	Durata media prevista			Riduzione rispetto anno precedente (in percentuale)		
	Definiti con sentenza	Definiti altra modalità	Totale definizioni	Definiti con sentenza	Definiti altra modalità	Totale definizioni
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
Totale Sezione						

c. Obiettivi di rendimento dell'ufficio

LA DETERMINAZIONE DEI CARICHI ESIGIBILI ED OBIETTIVI DI RENDIMENTO

Deve al riguardo innanzitutto premettersi che la capacità produttività del Tribunale per i minorenni di Catania non può non dipendere dalla situazione complessiva dell'ufficio come sopra descritta, dalla esiguità, rispetto al territorio di competenza e del numero e della complessità dei procedimenti, delle risorse umane sia dei magistrati professionali che del personale di cancelleria, dalla inadeguatezza delle risorse materiali sia per quel che attiene ai locali che ai supporti informatici.

1. Analisi dati nel SETTORE CIVILE del quadriennio 1.7.2010/30.6.2014 e prognosi sui carichi esigibili di ciascun magistrato e dell'ufficio.

In merito, al fine di poter determinare i carichi esigibili, va precisato che i dati elaborati in materia civile dal DGSTAT degli ultimi quattro anni (dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2014, esaminati puntualmente dal MAGRIF, dott. Umberto Zingales) sono stati tutti divisi per quattro (così da ottenere la produttività media per ciascun magistrato nei diversi settori) e moltiplicati per il numero dei magistrati attualmente in servizio (così da avere la produttività media dell'ufficio).

Questi dati possono essere orientativamente tenuti in considerazione per stabilire quali siano i carichi esigibili per il prossimo anno da ciascun magistrato e dall'intero ufficio .

In particolare, escluse dall'analisi le misure amministrative di cui all'art. 25 del R.D. n. 1404/1934, tenuto conto dell'elaborazione dei soli dati estratti dal DGSTAT, ogni magistrato potrà emettere, per il periodo 1 luglio 2014 -30 giugno 2015, circa 17 sentenze (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 14 - 19 sentenze) e 110 decreti (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 93 - 126 decreti) e l'intero ufficio circa 153 sentenze (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 130-175 sentenze) e 991 decreti (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 843-1140 decreti) salve le modifiche delle attuali risorse umane in servizio per sopravvenuto tramutamento ovvero per per altre cause di riduzione delle presenze sia dei magistrati che del personale di cancelleria.

Tale previsione tiene conto del calcolo della media di tutto il quadriennio 2010/2014 moltiplicato per ciascun giudice professionale e dei flussi conseguenti alle osservazioni sopra riportate riguardo alla riforma introdotta dalla legge n. 219 nonché dei dati raccolti fino al giugno 2014 ove confluiscono anche i provvedimenti conclusivi delle procedure incardinate prima dell'entrata in vigore della legge appena citata .

Al riguardo, appare pertanto opportuno diminuire il dato relativo alle sentenze, atteso che dall'1.1.2013 non sono più di competenza del TM le procedure ex artt. 250 e 269 cc che si concludono con sentenza. Per aversi quindi un dato più realistico potrebbe sottrarsi al numero di cui sopra il numero delle sentenze, pari a 18, emanate dall'ufficio nei procedimenti di cui si discute nell'anno 2011/12, in cui ancora sussisteva la cognizione di questo Tribunale. In definitiva il singolo magistrato potrà dunque emettere, per il periodo 1 luglio 2014 -30 giugno 2015, circa 15 sentenze (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 12-17 sentenze) e l'intero ufficio circa 135 sentenze (con range - 15% e + 15% e, quindi, circa 114-155 sentenze).

Dallo studio dei dati appena riportati può ritenersi che il dato prognostico delle sentenze (135) incidenti sul carico dell'Ufficio , considerato il quadriennio di riferimento per il presente piano di gestione e pur tenuto conto del trasferimento ad altro ufficio di un magistrato professionale (con riduzione da 10 a 9 giudici) sarà pressoché identico (137) alla produttività dell'ultimo anno e può essere stimato, come detto, in 135 sentenze contro le 137 effettivamente emanate nel periodo 1.7.2013/30.6.2014.

Per quanto riguarda i decreti, il dato prognostico relativo all'intero Ufficio (991) è leggermente inferiore al dato effettivo (1092) dell'ultimo anno.

2. Analisi dati 1.7.2013/30.6.2014 ; confronto con il precedente programma di gestione e verifica raggiungimento obiettivi di rendimento.

Deve preliminarmente rilevarsi che dal confronto con il precedente piano di gestione emerge in particolare quanto segue.

- a) Le sentenze civili effettivamente emanate (15,2) da ciascun magistrato nell'anno 1.7.2013/30.6.2014 rientrano nel range (14-18) previsto nel precedente programma, così come quelle dell'intero ufficio (137 contro range previsto tra 128/172). La media dell'ufficio nel quadriennio 2010/2014 risulta pari a 165,5 sentenze annue (17 per giudice) mentre nel periodo 2009/2013 era pari a 187 sentenze annue (18,7 per giudice).

Questa leggera diminuzione può spiegarsi sia per il passaggio dall'inizio del 2013 di competenze al tribunale ordinario di alcuni procedimenti (ex artt. 250 e 269 c.c.) che si definiscono con sentenza e sia per il trasferimento avvenuto da metà maggio 2013 di un giudice dal TM al Tribunale di Siracusa.

Confrontando i dati, emerge comunque, nell'anno 2013/14 una notevole diminuzione della durata media (737,1 gg) del tempo di definizione dei procedimenti esauriti con sentenza rispetto al primo anno del quadriennio considerato (da 954,2 gg nel periodo 2010/2011) ed anche rispetto alla media del quadriennio 2009-2013 (815 gg).

Nel quadriennio 2010/2014 il tempo medio per definire le procedure con sentenze è stato pari a 800,1 gg inferiore al quadriennio 2009/13 (pari a 815 gg).

b) Per quanto riguarda i **decreti** il range pronosticato (99/133 decreti per magistrato ; 888/1200 decreti per l'ufficio) è stato, invece, raggiunto tenuto conto che in media ogni magistrato ha emanato 121,3 (1092 l'intero ufficio). La media dell'ufficio nel quadriennio 2010/2014 risulta ora pari a 1.069,2 decreti annui (110,2 decreti per magistrato) mentre nel periodo 2009/2013 era pari a 1.161 decreti annui (116 decreti per magistrato). Nel quadriennio 2010/2014 il tempo medio per definire le procedure con decreti è stato pari a 601 gg. (nel quadriennio 2009/13 era pari a 599 gg), mentre nell'ultimo anno è pari a 592,1 gg (l'anno 2012/13 era pari a 610,5 gg.).

c) In ogni caso poi nell'ultimo anno il tempo medio per la definizione delle procedure, sia con sentenza (737,1 gg) che con decreto (592,1 gg.), è risultato inferiore rispetto al tempo medio del quadriennio 2009/2013 (era di 800,1 gg. per le sentenze e di 601 gg. per i decreti).

d) Complessivamente il tempo medio (664,1 gg) di definizione nell'anno 2013/14 di tutti i procedimenti è risultato leggermente superiore a quello medio di tutti i procedimenti nell'anno 2012/13 (pari a 628,5 gg).

Va poi anche rilevato che dalle statistiche interne si evince che le pendenze relative alle procedure per dichiarazione di adottabilità sono attualmente 414 a fronte delle 221 dello scorso anno e che le pendenze delle procedure di volontaria giurisdizione sono 1554 a fronte delle 1479 dell'anno precedente.

Dai dati Dgstat risulta poi che il totale di tutte le pendenze civili, comprensive anche delle procedure ex art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934, sono 3605 rispetto a quelle pendenti (3107) l'anno precedente.

Sul punto va comunque significativamente rilevato il notevole aumento delle sopravvenienze totali (2032) nell'anno di cui trattasi rispetto alle sopravvenienze (1539) del periodo 1.7.12/30.6.13, e ciò nonostante il passaggio di numerose competenze dal tribunale per i minorenni al giudice ordinario a seguito della novella dell'art. 38 disp. att. c.c.

Deve anche osservarsi che la gestione dei procedimenti civili è condizionato anche dal carico di lavoro dei procedimenti penali il cui flusso è strettamente collegato alle emergenze della criminalità minorile espressa dal numero degli arrestati variabile di anno in anno ma attestata sempre su numeri rilevanti. Influssiscono altresì le richieste di misure cautelari, di riesame o di appello a tali misure, nonché il numero dei giudizi immediati e l'attività svolta a seguito di richieste durante la fase di esecuzione della pena.

d. Criteri di priorità

Per la gestione dei procedimenti civili assume rilevanza anzitutto la carenza dei supporti informatici sopra esposti nonché il fatto che il sistema operativo SIGMA è stato attivato solo di recente, per cui, prima di poter ricavarne benefici, necessita di un periodo di applicazione e di inserimento dei dati da parte del personale amministrativo.

Una delle priorità considerate è lo smaltimento dell'arretrato, sebbene il programma non possa mirare a prevedere imprescindibilmente la definizione di tutte le procedure più risalenti, tenuto conto delle precisazioni sopra esposte in ordine alla peculiarità del fattore tempo nelle procedure minorili e, molto spesso, della necessità di mantenere un controllo a lungo termine, ed a volte anche fino al compimento della maggiore età, dell'esercizio della potestà genitoriale.

Oltre a ciò nella programmazione non può essere tralasciato l'obiettivo di riduzione dei tempi di trattazione delle procedure avuto, tuttavia, riguardo alla natura ed oggetto delle procedure medesime. Una riduzione dei tempi di trattazione dovrà riguardare i procedimenti per adozionabilità e , soprattutto quelli scaturiti dalle procedure de potestate, ove sono state compiute approfondite indagini istruttorie anche con l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio , nonché le procedure per decadenza della potestà genitoriale ove sono stati accertati, anche in sede di indagine penale, comportamenti gravemente pregiudizievoli di uno dei genitori per abuso o maltrattamento nei confronti dei figli ed appare non procrastinabile l'attribuzione dell'esercizio esclusivo della potestà in capo al genitore affidabile . Inoltre richiedono tempi minimi di trattazione anche le procedure ex art. 31 del T.U. immigrazione, sopra più volte citate, attesa la necessità di una risposta immediata nel caso di minori stranieri presenti nel nostro territorio con genitori clandestini allo scopo di consentire la giusta cooperazione con l'autorità amministrativa a tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Parimenti riguardo alla tutela dei minori stranieri occorre tener presenti tempi minimi di trattazione anche delle procedure nell'interesse dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) , molti dei quali giunti in Italia in epoca prossima al compimento della maggiore età per la valutazione dei progetti di integrazione sociale anche al fine dell'applicazione dell'art. 32 del T.U. immigrazione già citato (conversione del permesso di soggiorno) da parte delle autorità di pubblica sicurezza .

In ogni caso la riduzione dei tempi di trattazione delle procedure civili minorili dipende dal complesso giudizio di bilanciamento dell'interesse preminente del minore al recupero delle relazioni familiari e quello parimenti considerato di protezione e tutela dalle stesse relazioni familiari causa di gravissimo pregiudizio o abbandono.

Fondamentale appare anche il perfezionamento delle opportune attività di **cooperazione e comunicazione interna all'ufficio** in ordine alle quali **una significativa limitazione** , anche per quest'aspetto , **deriva dalla carenza dei sistemi informatici** che non consentono , allo stato , l'avvio di più celeri scambi d'informazione e di conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale interno mediante , ad esempio, il sistema delle cartelle condivise utilizzate già da molti uffici giudiziari .

Al fine di favorire un adeguato sistema di cooperazione nell'ufficio sarà curato, come per gli anni precedenti, l'organizzazione di **diversi incontri di autoformazione interna** in presenza non soltanto dei giudici professionali ma anche dei giudici onorari esperti .

Indispensabile, inoltre, al fine di garantire il rendimento preventivo è l'attivazione di un sistema di monitoraggio costante attraverso le valutazioni trimestrali Istat del rapporto tra i procedimenti pendenti e quelli definiti ed una autoverifica da parte di ciascun magistrato dei procedimenti discussi in via conclusiva attraverso l'aggiornamento dei rispettivi registri delle camere di consiglio curandone anche l'annotazione dell'esito soltanto nel caso di provvedimenti conclusivi .

Si conclude rappresentando che i dati indicati con riferimento alla sezione IV del Format, riguardanti la media dei provvedimenti emanati nel quadriennio, sono stati ricavati esclusivamente attraverso una elaborazione statistico-matematica dei risultati forniti dal DGSTAT.

e. Modalità di contemperamento dei criteri:

5. STRUMENTI OPERATIVI INDIVIDUATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE.

Questa sezione deve essere compilata per ciascuna delle macroaree e/o sezioni nelle quali il programma di gestione preveda specifici interventi.

Area/Sezione _____

a. Incremento o potenziamento delle risorse d'organico SI NO

- mediante

1. riallocazione delle risorse interne dal settore penale SI NO

2. applicazioni esterne SI NO

extradistrettuali SI NO

infradistrettuali SI NO

3. utilizzazione GOT SI NO

4. convenzioni (tirocinanti o altro) SI NO

5. convenzioni od accordi per il potenziamento
delle strutture ausiliarie di cancelleria (LSU od altro) SI NO

- è necessaria l'adozione di un provvedimento di variazione tabellare per:

1. 2. 3. 4. 5.

b. Razionalizzazione dell'organizzazione e delle risorse SI NO

1. variazione nella distribuzione interna nel settore civile
dei magistrati e/o delle materie SI NO

2. valorizzazione della specializzazione SI NO

3. accorpamento cause seriali SI NO

4. adozione di protocolli d'udienza SI NO

5. adozione di modelli di motivazione sintetica SI NO

6. realizzazione di strutture di supporto (studio e documentazione) SI NO

7. potenziamento gestione informatica SI NO

8. introduzione di buone prassi SI NO

9. altro (da indicare) SI NO

- è necessaria l'adozione di un provvedimento di variazione tabellare per:

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

c. Fissazione del calendario delle udienze per la trattazione dei procedimenti arretrati

(da allegare con indicato il numero e tipologia dei procedimenti residui) SI NO

d. Incremento della produttività dei magistrati in organico (indicare le modalità attraverso le

quali si intende raggiungere l'obiettivo)

SI NO

6. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA DEL PROGRAMMA DI GESTIONE.

Le modalità di verifica verranno effettuate prevalentemente attraverso le valutazioni trimestrali ISTAT del rapporto tra i procedimenti pendenti e quelli definiti e l'autoverifica da parte di ciascun magistrato dei procedimenti discussi in via conclusiva mediante l'aggiornamento dei rispettivi registri delle camere di consiglio curandone anche l'annotazione dell'esito soltanto nel caso di provvedimenti conclusivi.

7. VERIFICA DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ANNO PRECEDENTE.

Va indicato quale sia stato il raggiungimento degli obiettivi perseguito con il programma di gestione per lo scorso anno

- riduzione della durata media dei procedimenti

SI NO

- obiettivi di rendimento rispetto precedente programma di gestione:

1.NUMERO SENTENZE PREVISTO SI NO

2.NUMERO DECRETI PREVISTO SI NO

3.DIMINUZIONE DURATA MEDIA TEMPO DEFINIZIONE PROCEDIMENTI
ESAURITI CON SENTENZA RISPETTO QUADRIENNIO 09/13 SI NO

4.DIMINUZIONE DURATA MEDIA TEMPO DEFINIZIONE PROCEDIMENTI
ESAURITI CON DECRETO RISPETTO QUADRIENNIO 09/13 SI NO

5.DIMINUZIONE PENDENZE PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI
ADOTTABILITA' SI NO

6.DIMINUZIONE PENDENZE PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
SI NO

7.DIMINUZIONE IN GENERALE NUMERO DELLE PENDENZE DI TUTTI I
PROCEDIMENTI CIVILI SI NO


RAGIONI MANCATO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI NN. 5, 6 E 7

La mancata diminuzione delle pendenze di cui trattasi può spiegarsi sia per il notevole aumento delle procedure per dichiarazioni di adottabilità dovuto all'innunerevole arrivo di minori extracomunitari non accompagnati nel territorio del distretto di Catania, sia per la complessità di alcuni casi riguardanti abusi e violenze intrafamiliari nonché per il fatto che, nonostante la L. n. 219/2012 ed il dlgs n. 149 del 2013, sono in realtà aumentate le iscrizioni dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale.

Catania


27 GEN. 2015

Dott. Umberto Zingales (MAGRIF)



Il Presidente

Dott.ssa Maria Francesca Pricoco





TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240234 - Fax 095/7158201

PRESIDENZA

Oggi in data 25 -11-2014 alle ore 16,00 presso i locali della camera di consiglio di questo tribunale è stata indetta una riunione al fine della redazione del programma di gestione ai sensi dell' **art. 37 D.L. 98/2011 commi 1°, 2°, 3° , convertito nella legge n. 111/ 2011, di cui alla circolare del CSM del 2 maggio 2012.**

Alla riunione sono presenti : i dottori Emanuele Geraci , Nino Minneci, Alessandra Chierego, Emma Seminara, Massimo Lo Truglio, Umberto Zingales, Francesco Monaco e Rosalia Castrogiovanni e la sottoscritta Maria Francesca Pricoco.

Nel corso della riunione è stata proposta ed approvata la conferma della Commissione di studio per l'applicazione della normativa in oggetto, già istituita lo scorso anno, e composta oltre che dalla sottoscritta, anche dal dott. Umberto Zingales, giudice professionale in qualità di Magrif , e dal dott. Massimo Lo Truglio, giudice professionale .

Sono stati esposti i risultati dell'elaborazione del DGSTAT in ordine ai procedimenti civili relativi agli anni 2010 / 2014 e valutate le risultanze per i medesimi anni dei dati statistici interni dell'ufficio in materia penale al fine di individuare il carico di lavoro di ciascun magistrato professionale. A seguito di tale informazione è stata concordata la rappresentazione del carico di lavoro di ciascuno nella percentuale di suddivisione tra le funzioni civili e penali da inserire nel Format inviato dal CSM per la redazione del programma di gestione in discorso .

Sono state , quindi, valutate le criticità derivanti dai parametri di valutazione utilizzati nel Format e la difficoltà applicativa alla materia minorile con riferimento alla tipologia dei provvedimenti indicati e alla funzione, riguardo alla quale, in particolare, il fattore tempo assume un significato diverso rispetto alla giustizia ordinaria in ordine alla efficacia del provvedimento per la tutela delle situazioni prospettate nelle domanda di giustizia di competenza del tribunale minorile .

E' stato considerato, poi, come , nonostante l'entrata in vigore della normativa di cui alla legge n. 219 del 2012 e del conseguente dlgs n. 149 del 2013 in materia di riparto di competenze tra il tribunale minorile ed il tribunale ordinario, è stato registrato comunque un aumento delle sopravvenienze in materia civile, tenuto conto della difficoltà interpretativa della nuova formazione dell'art. 38 delle disp. att.c.c. e della tendenza delle parti private a proporre procedure per il controllo della potestà genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.) anche nei casi in cui sostanzialmente la domanda di giustizia, formulata ai sensi della normativa del c.c. appena richiamata, riguardi la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli, soprattutto se nati fuori dal matrimonio, con richieste di affidamento e di regolamentazione delle presenze del genitore non collocatario .

E' stata, infine, valutata l'incidenza delle numerose procedure avviate a seguito degli ingressi di minori stranieri non accompagnati sul carico del lavoro dell'Ufficio e dei singoli magistrati professionali.

Il Presidente

Maria Francesca Pricoco

**PROGRAMMI DI GESTIONE EX ART. 37 DL 98/2011
TRIBUNALI PER I MINORENNI SETTORE CIVILE**

Fonti

Modelli statistici trimestrali - dati inviati dagli Uffici al Ministero
Rilevazione sulle presenze dei Magistrati al netto di assenze ed esoneri, curata dal CSM

SCHEDE

TAV.1	Movimento degli Affari relativo ai quattro anni, dal 1° luglio 2010 fino al 30 giugno 2014. Sono inseriti i dati sulle pendenze, sopravvenuti e totale esauriti, nonché i dati di produttività media, calcolati sul totale esauriti
TAV.2	Indice di ricambio e indice di smaltimento
TAV.3	Sintesi dei dati quadriennali. Sono inseriti i dati sui Magistrati presenti nel periodo e la produttività media del quadriennio
TAV.3 semplificata	I dati della Tav. 3 sono sintetizzati per i ruoli principali

INDICI

Indice di ricambio	E' calcolato come rapporto fra i definiti e i sopravvenuti in un dato periodo: se superiore a 100 indica che l'ufficio ha smaltito un numero di procedimenti superiore a quello dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze
Indice di smaltimento	E' calcolato come rapporto fra i definiti ed il carico dell'ufficio (somma delle pendenze inizio periodo e sopravvenuti nel periodo). Può valere al massimo 100, indicando con questo che l'ufficio è riuscito a fare fronte a tutto il proprio carico di lavoro.
Durata media	E' calcolato come rapporto fra la somma delle pendenze ad inizio periodo e a fine periodo e la somma dei sopravvenuti e definiti nel periodo, moltiplicato per 365. Indica il periodo medio di permanenza di un procedimento sopravvenuto presso l'ufficio giudiziario; si fa presente che potrebbe essere non attendibile come stima della durata qualora il numero dei procedimenti del movimento (pendenti, sopravvenuti e definiti) sia esiguo.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
SETTORE CIVILE

Periodo : 01/07/2010 - 30/06/2011

Tav. 1 Movimento degli affari per settore e materia		Numero Magistrati	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Esauriti totali	Produttività Media (esauriti diviso il numero di Mag)	Range		Durata media in gg (da formula di magazzino)
Settore	Materia						-15%	+15%	
Adozione Nazionale	Adozione nazionale	10,0	1.222	305	428	42,8	36,4	49,2	1155,8
	Autorizzazioni al rilascio atti di stato civile	10,0	2	9	7	0,7	0,6	0,8	136,9
	Procedimenti per la dichiarazione di adottabilità	10,0	299	94	115	11,5	9,8	13,2	1007,7
	Totale Nazionale	10,0	1.523	408	550	55,0	46,8	63,3	1106,4
Adozione Internazionale	Domande di disponibilità e idoneità all'adozione	10,0	188	124	114	11,4	9,7	13,1	592,0
	Procedimenti di adozione artt. 35, 36	10,0	4	46	47	4,7	4,0	5,4	27,5
	Totale Internazionale	10,0	192	170	161	16,1	13,7	18,5	433,4
	Adozione Totale	10,0	1.715	578	711	71,1	60,4	81,8	933,6
Volontaria giurisdizione	Interventi sulla potestà dei genitori	10,0	977	309	318	31,8	27,0	36,6	1132,3
	Regolamentazione sulla potestà fra genitori naturali	10,0	261	249	259	25,9	22,0	29,8	367,9
	Ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità	10,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.
	Ammissione al matrimonio	10,0	0	5	1	0,1	0,1	0,1	243,3
	Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale	10,0	72	98	97	9,7	8,2	11,2	271,4
	Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternità o maternità	10,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.
	Inserimento famiglia legittima	10,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.
	Altri procedimenti	10,0	88	172	125	12,5	10,6	14,4	274,1
	Volontaria giurisdizione Totale	10,0	1.398	833	800	80,0	68,0	92,0	632,3
	Procedimenti contenziosi	Interdizioni ed inabilitazioni	10,0	0	3	2	0,2	0,2	0,2
Sottrazione internazionale di minori		10,0	0	4	4	0,4	0,3	0,5	n.c.
Opposizioni a dichiarazione di adottabilità		10,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.
Riconoscimento del figlio naturale		10,0	3	15	10	1,0	0,9	1,2	160,6
Procedimenti per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale		10,0	33	14	23	2,3	2,0	2,6	562,3
Altri procedimenti		10,0	0	1	1	0,1	0,1	0,1	n.c.
Procedimenti contenziosi Totale		10,0	36	37	40	4,0	3,4	4,6	327,1
Misure amministrative		10,0	140	76	45	4,5	3,8	5,2	938,1
Totale Tribunale		10,0	3.289	1.524	1.596	159,6	135,7	183,5	761,1

Fonte: modelli di rilevazione trimestrali inviati alla Direzione Generale di Statistica (cubi)

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
SETTORE CIVILE

Periodo : 01/07/2011 - 30/06/2012

Tav. 1 Movimento degli affari per settore e materia		Numero Magistrati	Pendenti iniziali	Sopravenuti	Esauriti totali	Produttività Media (esauriti diviso il numero di Mag)	Range		Durata media in gg (da formula di magazzino)	
Settore	Materia						-15%	+15%		
Adozione Nazionale	Adozione nazionale	10,0	1.099	314	377	37,7	32,0	43,4	1127,7	
	Autorizzazioni al rilascio atti di stato civile	10,0	4	8	12	1,2	1,0	1,4	73,0	
	Procedimenti per la dichiarazione di adottabilità	10,0	278	107	133	13,3	11,3	15,3	806,0	
	Totale Nazionale	10,0	1.381	429	522	52,2	44,4	60,0	1024,4	
	Domande di disponibilità e idoneità all'adozione	10,0	198	115	110	11,0	9,4	12,7	650,5	
Adozione Internazionale	Procedimenti di adozione artt. 35, 36	10,0	3	39	36	3,6	3,1	4,1	43,8	
	Totale Internazionale	10,0	201	154	146	14,6	12,4	16,8	498,8	
Adozione Totale		10,0	1.582	583	668	66,8	56,8	76,8	898,3	
Volontaria giurisdizione	Interventi sulla potestà dei genitori	10,0	968	360	353	35,3	30,0	40,6	994,7	
	Regolamentazione sulla potestà fra genitori naturali	10,0	251	273	227	22,7	19,3	26,1	400,0	
	Ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità	10,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.	
	Ammissione al matrimonio	10,0	4	4	3	0,3	0,3	0,3	469,3	
	Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale	10,0	73	109	103	10,3	8,8	11,8	261,7	
	Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternità o maternità	10,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.	
	Inserimento famiglia legittima	10,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.	
	Altri procedimenti	10,0	135	246	176	17,6	15,0	20,2	294,1	
	Volontaria giurisdizione Totale		10,0	1.431	992	862	86,2	73,3	99,1	589,0
	Procedimenti contenziosi	Interdizioni ed inabilitazioni	10,0	1	5	4	0,4	0,3	0,5	121,7
Sottrazione internazionale di minori		10,0	0	1	1	0,1	0,1	0,1	0,0	
Opposizioni a dichiarazione di adottabilità		10,0	0	1	0	0,0	n.c.	n.c.	365,0	
Riconoscimento del figlio naturale		10,0	8	9	9	0,9	0,8	1,0	324,4	
Procedimenti per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale		10,0	24	15	10	1,0	0,9	1,2	773,8	
Altri procedimenti		10,0	0	1	1	0,1	0,1	0,1	0,0	
Procedimenti contenziosi Totale		10,0	33	32	25	2,5	2,1	2,9	467,5	
Misure amministrative		10,0	171	74	83	8,3	7,1	9,5	774,2	
Totale Tribunale		10,0	3.217	1.681	1.638	163,8	139,2	188,4	712,3	

Fonte: modelli di rilevazione trimestrali inviati alla Direzione Generale di Statistica (cubj)

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
SETTORE CIVILE
Periodo : 01/07/2012 - 30/06/2013

Tav. 1 Movimento degli affari per settore e materia		Numero Magistrati	Pendenti iniziali	Sopravenuti	Esauriti totali	Produttività Media (esauriti diviso il numero di Mag)	Range		Durata media in gg (da formula di megalzino)
Settore	Materia						-15%	+15%	
Adozione Nazionale	Adozione nazionale	9,9	1.036	312	326	32,9	28,0	37,9	1177,4
	Autorizzazioni al rilascio atti di stato civile	9,9	0	11	9	0,9	0,8	1,0	36,5
	Procedimenti per la dichiarazione di adottabilità	9,9	252	184	181	18,3	15,5	21,0	507,0
	Totale Nazionale	9,9	1.288	507	516	52,1	44,3	59,9	915,9
	Domande di disponibilità e idoneità all'adozione	9,9	203	97	83	8,4	7,1	9,6	851,7
	Procedimenti di adozione artt. 35, 36	9,9	6	31	34	3,4	2,9	3,9	50,5
Adozione Internazionale	Totale Internazionale	9,9	209	128	117	11,8	10,0	13,6	639,1
Volontaria giurisdizione	Adozione Totale	9,9	1.497	635	633	63,9	54,3	73,5	862,4
	Interventi sulla potestà dei genitori	9,9	975	371	359	36,3	30,8	41,7	981,0
	Regolamentazione sulla potestà fra genitori naturali	9,9	297	156	291	29,4	25,0	33,8	374,8
	Ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità	9,9	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.
	Ammissione al matrimonio	9,9	5	1	4	0,4	0,3	0,5	511,0
	Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale	9,9	79	42	78	7,9	6,7	9,1	371,1
	Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternità o maternità	9,9	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.
	Inserimento famiglia legittima	9,9	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.
	Altri procedimenti	9,9	205	193	168	17,0	14,4	19,5	439,8
	Volontaria giurisdizione Totale	9,9	1.561	763	900	90,9	77,3	104,5	655,2
	Interdizioni ed inabilitazioni	9,9	2	4	4	0,4	0,3	0,5	182,5
	Sottrazione internazionale di minori	9,9	0	1	1	0,1	0,1	0,1	0,0
Opposizioni a dichiarazione di adottabilità	9,9	1	0	1	0,1	0,1	0,1	365,0	
Riconoscimento del figlio naturale	9,9	8	6	12	1,2	1,0	1,4	202,8	
Procedimenti per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale	9,9	29	10	36	3,6	3,1	4,2	253,9	
Altri procedimenti	9,9	0	1	1	0,1	0,1	0,1	0,0	
Procedimenti contenziosi Totale		9,9	40	22	55	5,6	4,7	6,4	222,8
Misure amministrative		9,9	162	119	104	10,5	8,9	12,1	554,9
Totale Tribunale		9,9	3.260	1.339	1.692	170,9	145,3	196,5	719,3

Fonte: modelli di rilevazione trimestrali inviati alla Direzione Generale di Statistica (Cubi)

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
SETTORE CIVILE

Periodo : 01/07/2013 - 30/06/2014

Tav. 1 Movimento degli affari per settore e materia		Numero Magistrati	Pendenti Iniziali	Sopravvenuti	Esauriti totali	Produttività Media (esauriti diviso il numero di Mag)	Range		Durata media in gg (da formula di magazzino)
Settore	Materia						-15%	+15%	
Adozione Nazionale	Adozione nazionale	9,0	1.022	312	365	40,6	34,5	46,6	1073,4
	Autorizzazioni al rilascio atti di stato civile	9,0	2	8	5	0,6	0,5	0,6	196,5
	Procedimenti per la dichiarazione di adottabilità	9,0	255	321	177	19,7	16,7	22,6	479,3
	Totale Nazionale	9,0	1.279	641	547	60,8	51,7	69,9	814,8
Adozione Internazionale	Domande di disponibilità e idoneità all'adozione	9,0	217	118	64	7,1	6,0	8,2	978,7
	Procedimenti di adozione artt. 35, 36	9,0	3	24	24	2,7	2,3	3,1	45,6
	Totale Internazionale	9,0	220	142	88	9,8	8,3	11,2	784,0
	Adozione Totale	9,0	1.499	783	635	70,6	60,0	81,1	809,8
Volontaria giurisdizione	Interventi sulla potestà dei genitori	9,0	987	372	335	37,2	31,6	42,8	1038,2
	Regolamentazione sulla potestà fra genitori naturali	9,0	162	9	98	10,9	9,3	12,5	801,6
	Ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità	9,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.
	Ammissione al matrimonio	9,0	2	2	4	0,4	0,4	0,5	121,7
	Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale	9,0	43	0	43	4,8	4,1	5,5	365,0
	Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternità o maternità	9,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.
	Inserimento famiglia legittima	9,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.
	Altri procedimenti	9,0	230	0	184	20,4	17,4	23,5	439,1
	Volontaria giurisdizione Totale	9,0	1.424	652	664	73,8	62,7	84,8	786,6
	Intenzioni ed inabilitazioni	9,0	2	7	7	0,8	0,7	0,9	104,3
Sottrazione internazionale di minori	9,0	0	3	3	0,3	0,3	0,4	0,0	
Opposizioni a dichiarazione di adottabilità	9,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.	
Riconoscimento del figlio naturale	9,0	2	1	3	0,3	0,3	0,4	182,5	
Procedimenti per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale	9,0	3	0	2	0,2	0,2	0,3	730,0	
Altri procedimenti	9,0	0	0	0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.	
Procedimenti contenziosi Totale	9,0	7	11	15	1,7	1,4	1,9	140,4	
Misure amministrative	9,0	177	586	220	24,4	20,8	28,1	326,1	
Totale Tribunale	9,0	3.107	2.032	1.534	170,4	144,9	196,0	687,0	

Fonte: modelli di rilevazione trimestrali inviati alla Direzione Generale di Statistica (cubi)

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
SETTORE CIVILE

Periodo : quadriennio 2010-2014

Tav. 2 Indice di ricambio e indice di smaltimento

Settore	Materia	Indice di ricambio	Indice di ricambio	Indice di ricambio	Indice di ricambio	Indice di	Indice di	Indice di	Indice di
		2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	smaltimento 2010/2011	smaltimento 2011/2012	smaltimento 2012/2013	smaltimento 2013/2014
Adozione Nazionale	Adozione nazionale	1,40	1,20	1,04	1,17	0,28	0,27	0,24	0,27
	Autorizzazioni al rilascio atti di stato civile	0,8	1,5	0,8	0,6	0,64	1,00	0,82	0,50
	Procedimenti per la dichiarazione di adottabilità	1,22	1,24	0,98	0,55	0,29	0,35	0,42	0,31
	Totale Nazionale	1,35	1,22	1,02	0,85	0,28	0,29	0,29	0,28
	Domande di disponibilità e idoneità all'adozione	0,92	0,96	0,86	0,54	0,37	0,35	0,28	0,19
	Procedimenti di adozione artt. 35, 36	1,02	0,92	1,10	1,00	0,94	0,86	0,92	0,89
	Totale internazionale	0,95	0,95	0,91	0,62	0,44	0,41	0,35	0,24
	Adozione Totale	1,2	1,15	1,00	0,81	0,31	0,31	0,30	0,28
	Interventi sulla potestà dei genitori	1,03	0,98	0,97	0,90	0,25	0,27	0,27	0,25
	Regolamentazione sulla potestà fra genitori naturali	1,04	0,83	1,87	10,89	0,51	0,43	0,64	0,57
Ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	
Ammissione al matrimonio	0,2	0,8	4,0	2,0	0,2	0,4	0,7	1,0	
Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale	0,99	0,94	1,86	n.c.	0,57	0,57	0,64	1,00	
Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternità o maternità	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	
Inserimento famiglia legittima	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	
Altri procedimenti	0,73	0,72	0,87	0,68	0,48	0,46	0,42	0,37	
Volontaria giurisdizione Totale	0,96	0,87	1,18	1,02	0,36	0,36	0,39	0,32	
Interdizioni ed inabilitazioni	0,67	0,8	1,0	1,0	0,67	0,7	0,7	0,8	
Sottrazione internazionale di minori	1,00	1,0	1,0	1,0	1,00	1,0	1,0	1,0	
Opposizioni a dichiarazione di adottabilità	n.c.	0,0	n.c.	n.c.	n.c.	0,0	1,0	n.c.	
Riconoscimento del figlio naturale	0,67	1,00	2,00	3,00	0,56	0,53	0,86	1,00	
Procedimenti per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale	1,64	0,67	3,60	n.c.	0,49	0,26	0,92	0,67	
Altri procedimenti	1,0	1,0	1,0	n.c.	1,0	1,0	1,0	n.c.	
Procedimenti contenziosi Totale	1,08	0,78	2,50	1,36	0,55	0,38	0,89	0,83	
Misure amministrative	0,6	1,1	0,9	0,4	0,21	0,3	0,4	0,3	
Totale Tribunale	1,05	0,97	1,10	0,75	0,33	0,33	0,35	0,30	

Fonte: modelli di rilevazione trimestrali inviati alla Direzione Generale di Statistica (tab1)

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
SETTORE CIVILE

Periodo : quadriennio 2010-2014

Tav. 3 Sintesi dati quadriennali		Numero Magistrati 2010/2011	Numero Magistrati 2011/2012	Numero Magistrati 2012/2013	Numero Magistrati 2013/2014	Numero Medio Esauriti nel periodo	Range		durata media del quadriennio (da formula di magazzino)	
Settore	Materia						-15%	+15%		
Adozione Nazionale	Adozione nazionale	10,0	10,0	9,9	9,0	38,5	32,7	44,2	1133,6	
	Autorizzazioni al risciolo atti di stato civile	10,0	10,0	9,9	9,0	0,8	0,7	1,0	110,7	
	Procedimenti per la dichiarazione di adottabilità	10,0	10,0	9,9	9,0	15,6	13,2	17,9	700,0	
Adozione Internazionale	Totale Nazionale	10,0	10,0	9,9	9,0	54,9	46,7	63,1	965,4	
	Domande di disponibilità e idoneità all'adozione	10,0	10,0	9,9	9,0	9,5	8,1	11,0	768,2	
	Procedimenti di adozione art. 35, 36	10,0	10,0	9,9	9,0	3,6	3,1	4,2	41,9	
	Totale internazionale	10,0	10,0	9,9	9,0	13,2	11,2	15,1	588,8	
	Adozione Totale	10,0	10,0	9,9	9,0	68,0	57,8	78,3	876,0	
Volontaria giurisdizione	Interventi sulla potestà dei genitori	10,0	10,0	9,9	9,0	35,1	29,8	40,4	1036,5	
	Regolamentazione sulla potestà fra genitori naturali	10,0	10,0	9,9	9,0	22,5	19,1	25,9	486,1	
	Ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità	10,0	10,0	9,9	9,0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.	
	Ammissione al matrimonio	10,0	10,0	9,9	9,0	0,3	0,3	0,4	336,3	
	Assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale	10,0	10,0	9,9	9,0	8,3	7,0	9,5	317,3	
	Autorizzazione all'impugnazione di riconoscimento di paternità o maternità	10,0	10,0	9,9	9,0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.	
	Inserimento famiglia legittima	10,0	10,0	9,9	9,0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.	
	Altri procedimenti	10,0	10,0	9,9	9,0	16,8	14,3	19,3	361,8	
		Volontaria giurisdizione Totale	10,0	10,0	9,9	9,0	82,9	70,5	95,4	665,8
		Interdizioni ed inabilitazioni	10,0	10,0	9,9	9,0	0,4	0,4	0,5	120,4
Procedimenti contenziosi	Sottrazione internazionale di minori	10,0	10,0	9,9	9,0	0,2	0,2	0,3	n.c.	
	Opposizioni a dichiarazione di adottabilità	10,0	10,0	9,9	9,0	0,0	n.c.	n.c.	n.c.	
	Riconoscimento del figlio naturale	10,0	10,0	9,9	9,0	0,9	0,7	1,0	217,6	
	Procedimenti per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale	10,0	10,0	9,9	9,0	1,8	1,6	2,1	580,0	
	Altri procedimenti	10,0	10,0	9,9	9,0	0,1	0,1	0,1	n.c.	
		Procedimenti contenziosi Totale	10,0	10,0	9,9	9,0	3,5	2,9	4,0	289,4
Misure amministrative		10,0	10,0	9,9	9,0	11,6	9,9	13,4	648,3	
	Totale Tribunale	10,0	10,0	9,9	9,0	166,1	141,2	191,0	719,9	

Fonte: modelli di rilevazione trimestrali inviati alla Direzione Generale di Statistica (cubi)



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

IL PRESIDENTE

■ vista l'organizzazione dell'ufficio come risultante dalle tabelle di composizione dei collegi per il biennio 2009-2011 a suo tempo approvate dal CSM e le successive variazioni tabellari ed in particolare quella in data 04-06-2012, approvata dal CSM con delibera del 17 ottobre 2012 nonché quella del 12 marzo 2013 approvata in data 6 novembre 2013 P. n. 19179/2013, ed, infine, quella del 29-01-2014 ancora in corso d'esame;

- vista la delibera del csm in data 12-10-2012 con la quale è stata disposta la proroga dei termini delle proposte di cui ai paragrafi 3 e 6 della Circolare sulla Formazione delle Tabelle per il triennio 2012-2014 ,
- tenuto conto della verifica dei carichi esigibili (v. circolare csm del 2-5-2012) sulla nuova normativa prevista dall' art. 37, commi 1,2,e 3 del d.l. 98/2011 e la prognosi avanzata nel conseguente piano di gestione depositato il 17 dicembre 2012 in ordine al quale il CSM ha espresso presa d'atto in data 4 dicembre 2013 nonché del successivo piano di gestione depositato in data 17-12-2013 già trasmesso al Consiglio Giudiziario che ha espresso presa d'atto in data 12-02-2014 ed ha disposto l'invio al CSM per le valutazioni di rito,
- considerato che in data 31 dicembre 2013 sono decaduti i giudici onorari esperti facenti parte dell'ufficio nel triennio precedente,
- rilevato che con provvedimento del 4-12-2013 il Ministero della Giustizia ha autorizzato l'anticipato possesso delle funzioni dei giudici onorari di questo Tribunale per i minorenni ai quali è stato conferito l'incarico con D.M.del 26-11-2013 a seguito di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8-11-2013 n.P-19285/2013 relativamente al triennio 2014-2016, e che, di conseguenza, in data 8-1-2014 i giudici onorari esperti nominati sono stati immessi in possesso delle funzioni,

rilevato, quindi, che, per i motivi appena esposti, nelle more della presentazione ed approvazione della presente proposta tabellare per il triennio 2014-2016, al fine di garantire il funzionamento dell'ufficio ed in particolare la trattazione dei procedimenti civili e penali dai collegi regolarmente composti secondo legge, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 della Circolare del CSM del 27 luglio 2011 , prot. n. P19199/2011, si è proceduto in via d'urgenza ed immediata dichiarazione di esecutività, alla variazione delle tabelle in vigore per gli anni 2009-2011, secondo le previsioni di cui all'art. 14 della circolare del csm di cui alla delibera del 21 luglio 2011,

considerato quanto esposto nel DOG allegato alla presente proposta tabellare che occorre provvedere :

- 1) alla assegnazione ai collegi civili e penali dei giudici onorari esperti recentemente nominati e confermati, in sostituzione di quelli ormai decaduti, anche parzialmente modificando, limitatamente alla assegnazione di alcuni giudici onorari esperti ai collegi civili e penali, l'ultima variazione delle tabelle 2009-2011 tenuto conto del rilievo di alcuni errori materiali e di sopravvenute valutazioni al fine di garantire il miglior funzionamento dell'ufficio,
- 2) alla necessaria integrazione dell'assegnazione ai giudici onorari esperti nominati e confermati, in sostituzione di quelli ormai decaduti, per la trattazione dei procedimenti riguardanti la domanda di idoneità all'adozione internazionale, al fine del rispetto dei perentori termini di legge per l'emissione del conseguente provvedimento così come fissati dall'art. 30 della legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche ,

- 3) alla necessaria assegnazione ai giudici onorari esperti nominati e confermati, in sostituzione di quelli ormai decaduti, per la trattazione delle procedure iscritte nel registro dei provvedimenti amministrativi (R.P.A.) stante il rilevante numero, in ordine di centinaia negli ultimi mesi, di richieste avanzate dal pubblico ministero in sede per la tutela di minori stranieri non accompagnati entrati recentemente nel nostro distretto ai sensi dell'art. 25 del regio decr. legge n. 1404 del 1934 ,
- 2) ad una diversa distribuzione dei procedimenti di sorveglianza stante il rilevante numero di minori detenuti negli istituti penali minorili di competenza di questo tribunale ,
- 3) alla ulteriore concentrazione delle camere di consiglio civili su alcune materie oggetto di interpretazione controversa al fine di garantire un unitario indirizzo giurisprudenziale dell'ufficio, a seguito dell'entrata in vigore in data 07-02-2014 del decr. leg. n.154 del 28-12-2013 in materia di filiazione ,
- 4) ad una parziale modifica dell'assegnazione del ruolo dei procedimenti civili, già assegnato alla sottoscritta in qualità di giudice del presente ufficio e mantenuto anche a seguito della nomina di presidente, tenuto conto della difficoltà a conciliare le funzioni giudicanti con quelle di direzione dell'ufficio ,

sentiti, sul punto, i giudici professionali nel corso delle riunioni in data 10-12-2013 ed in data 15-01-2014 ed i giudici onorari esperti in data 16-01-2014 e raccolte ulteriori indicazioni e richieste di correzioni di errori materiali della variazione tabellare adottata in via d'urgenza in data 29-01-2014,

PROPONE

la seguente tabella di organizzazione tabellare

Situazione tabellare Triennio 2014-2016

PIANTA ORGANICA NUMERICA			
Funzione	Organico	Vacanti	Presenze Effettive (con presa possesso)
Presidente Tribunale per i minorenni	1	0	0
Giudice Tribunale per i minorenni	8	0	8
MAGISTRATI ONORARI			
Qualifica			In Servizio
GIUDICE	ONORARIO	ESPERTO	TRIBUNALE
MINORENNI			36

Tribunale per i minorenni di CATANIA

Pianta organica nominativa

Magistrati ordinari con la funzione di:
Presidente Tribunale per i minorenni

Nominativo	Ingresso in Magistratura	Delibera C.S.M.	Data Boll. M.G.	Possesso nell'ufficio	Assegnato
PRICOCOMARIAFRANCESCA	8-6-1987	13-7-2011	M.G.	14-11-2011	SI

Giudice Tribunale per i minorenni

Nominativo	Ingresso in Magistratura	Delibera C.S.M.	Data Boll. M.G.	Possesso nell'ufficio	Assegnato
GERACI EMANUELE	15.11.1965	25.7.2002		26.9.2002	Si
CASTROGIOVANNI ROSALIA	08/07/1994	24/03/1999		21/07/1999	Si
MINNECI NINO	29/05/1985	25/07/2000		06/11/2000	Si
SEMINARA EMMA	28/07/1998	26/01/2000		22/05/2000	Si
CHIEREGO ALESSANDRA	08/06/1987	30/06/2004		23/11/2004	Si
MONACO FRANCESCO	30.04.1986	18.06.2003		30/03/2004	Si
ZINGALES UMBERTO	28/07/1998	20/07/2005		21/11/2005	Si
LO TRUGLIO MASSIMO FRANCESCO	28/07/1998	07/02/2007		07/05/2007	Si

Tribunale per i minorenni CATANIA

Pianta organica nominativa dei Giudici Onorari Esperti

DONNE

Dott.ssa L.Gandolfo
Dott. ssa R. Correnti
Dott. ssa A.Girgenti
Dott. ssa E. Maiorca
Dott. ssa A.M.Greco
Dott. ssa D. Bisconti
Dott. ssa Roberta Auditore
Dott. ssa G. Bruno
Dott.ssa V. D'Asero
Dott. ssa M.C.Falsaperla
Dott. ssa M.C.Laudani
Dott. ssa G. Baglio
Dott. ssa G. Lombardo
Dott. ssa Maria Gabriella Nicotra
Dott. ssa E.Pulvirenti
Dott. ssa P. Oliva
Dott.sa G. Chiarenza
Dott.ssa M.C. Vinci

UOMINI

Dott. P. Ancona
Dott. G. Parisi
Dott. G. Grimaldi
Dott. A. Faraci
Dott. T. Federico
Dott. L.Criscione
Dott. M. Russo
Dott. G.A.Lanzafame
Dott. A.Salerno
Dott. G. Castro
Dott. S. Scardilli
Dott. A. Pittera
Dott. S.Fisicaro
Dott. G.M.Fusari
Dott. R.Cantone
Dott. R.Galatà
Dott. S.Toscano
Dott. G.Ferrera

Triennio 2014-2016

L'ufficio è stato organizzato nel seguente modo:

Descrizione	Stato approvazione	Presenti
Magistrati ordinari con competenze specifiche		Assegnati
Giudice per le indagini preliminari		2
Magistrato di sorveglianza		2

COLLEGI E PROCEDIMENTI CIVILI

fermi restando i **CRITERI DI COMPOSIZIONE DEI COLLEGI CIVILI** formati da due magistrati professionali e da una coppia di giudici onorari esperti per la trattazione delle procedure ex artt. 317 bis ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2012 e 330 ss. Cod. Civ. e altri di volontaria giurisdizione, i singoli collegi vengono riformulati come di seguito previsto :

GIUDICI PROFESSIONALI

Pricoco rel. – Zingales
Pricoco - Zingales rel.
Geraci rel – Seminara
Geraci + Seminara rel.
Minnecci rel.– Geraci
Castrogiovanni rel. – Monaco
Castrogiovanni – Monaco rel.
Chierego rel. - Lo Truglio rel.
Minnecci – Lo Truglio rel.

COMPONENTI PRIVATI

Vinci - Toscano
Pulvirenti –Pittera
Maiorca – Parisi
Correnti – Ancona
Lombardo – Salerno
Maiorca– Lanzafame
Gandolfo – Criscione
Falsaperla – Ancona
Bruno – Faraci

PROCEDURE CAMERALI CONTENZIOSE E NON CONTENZIOSE

Le procedure contenziose , comprendenti :

- quelle ex art. 269 e segg. c.c. ed ex art. 250 c.c. ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2012 ,
- le procedure per dichiarazione di adottabilità ,
- le procedure per sottrazione internazionale dei minori,

nonché le procedure camerali anche non contenziose , quali , quelle

- ex art. 31 del dlgs n. 286 del 1998 e succ. modifiche,
- ex artt. 330 e segg. nonché ex art. 317 bis c.c. come introdotto dal dlgs del 28 dicembre 2013 n. 154 , soltanto per le questioni processuali,
- ex art. 251 c.c. come modificato dal dlgs del 28 dicembre 2013 n. 154
- di opposizione ai compensi dei professionisti
- ex art. 25 del r.d.l. n. 1404 del 1934

sono trattate

ALL' UDIENZA CAMERALE NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ (con prosecuzione nella successiva udienza camerale nella giornata di lunedì)

prevedendosi quattro udienze mensili dinanzi ai collegi civili composti dal

Presidente d.ssa M. F. Pricoco, sostituita in caso di impedimento, assenza, astensione o ricusazione dal Giudice più anziano in servizio,

Giudice relatore della procedura secondo i criteri di distribuzione tabellare ed i seguenti Giudici onorari :

MESI PARI

1° merc. Falsaperla - Federico
2° merc. Oliva - Faraci
3° merc. M.G.Nicotra - Galatà
4° merc. Girgenti - Scardilli
5° merc. Chiarenza- Toscano

MESI DISPARI

Chiarenza - Toscano
Girgenti - Scardilli
Baglio - Federico
M.G Nicotra - Faraci
M.G.Nicotra - Federico

I quali in caso di impedimento, assenza, astensione e ricusazione si sostituiranno reciprocamente dai mesi pari ai mesi dispari nella giornata di mercoledì del mese loro assegnata

PROCEDURE PER ADOZIONE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Le procedure per adozione nazionale, comprendenti la fase dell'abbinamento del minore alla miglior coppia tra quelle istanti, l'affidamento preadottivo e la sentenza di adozione, le procedure per idoneità all'adozione internazionale, nonché le procedure ex art. 28 della legge n. 184 del 1983 e succ. modif. e le procedure amministrative ex art. 25 del r.d. legge come conv. n. 1404 del 1934 per irregolarità della condotta del minore, saranno trattate nella

RIUNIONE CAMERALE DEL LUNEDI' (con prosecuzione nella successiva udienza camerale del mercoledì)

dai collegi così composti :

Presidente Pricoco (sostituito dal giudice più anziano)

Giudice relatore della procedura secondo i criteri di distribuzione tabellare e dai seguenti

Giudici onorari, prevedendosi che in caso di impedimento, astensione o ricusazione i giudici onorari previsti per i mesi pari si sostituiranno con quelli indicati per i mesi dispari del corrispondente lunedì, e viceversa:

MESI PARI

1° lunedì Greco- Fusari
2° lunedì Lombardo - Lanzafame
3° lunedì Bruno - Criscione
4° lunedì Correnti- Pittera
5 Lunedì Bruno- Pittera

MESI DISPARI

D'Asero - Ancona
Bruno- Pittera
D'Asero - Fusari
Greco - Criscione
Correnti-Ancona

Le procedure ex art. 25 del r.d.l. n. 1404 del 1934 come conv. sono assegnate ai giudici onorari secondo il seguente prospetto :

dott. ssa Chiarenza / dott. A.Faraci (lettere A - B)
dott.ssa E.Maiorca, / dott. S. Toscano (lettere C - D - E)
dott.ssa G. Baglio / dott. S. Fiscaro (I-J-K-O-P-Q-U- V- W- X- Y-Z)
dott.ssa Bisconti / dott. G.Castro (lettere -F-G-H-L)
dott.ssa M.G.Nicotra / dott. S.Scardilli (lettere M-N)
dott.ssa R.Auditore / dott.M.Russo (lettere R-S-T)

NUMERO DEI COLLEGI SETTIMANALI

ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE SETTIMANALI DI CIASCUN MAGISTRATO :

Ogni magistrato professionale, salva la possibilità di ulteriori camere di consiglio in ragione dell'urgenza ovvero la necessità di comporre il collegio nel caso di trattazione delle procedure amministrative assegnate ai giudici onorari esperti ex art. 25 del reg. decr. legge n. 1404/1934, di regola partecipa :

- **ad una camera di consiglio settimanale in qualità di relatore ovvero di componente di ciascun collegio civile come sopra predeterminato** per l'esame dei procedimenti camerale ex art. 317 bis c.c. (vecchia formulazione), ancora pendenti all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 219 del 2012 , nonché per i procedimenti ex art. 330 , 333 c.c. e gli altri procedimenti camerale non trattati nella camera di consiglio del lunedì e del mercoledì.
- **alla camera di consiglio del lunedì** per la trattazione dei procedimenti di cui è relatore e precisamente quelli di adozione nazionale ed internazionale, nonché per l'abbinamento del minore adottabile a coppia istante per adozione ,
- **alla camera di consiglio del mercoledì** per la trattazione dei procedimenti camerale di cui è relatore e precisamente :

per dichiarazione di adottabilità ,

per sottrazione internazionale dei minori,

ex art. 31 del dlgs n. 286 del 1998 e succ. modifiche,

ex artt. 330 e segg. c.c. e ex art. 317 -bis c.c. come introdotto dal dgl n. 154 del 2014 soltanto per le questioni processuali.

ex art. 251 c.c. come modificato dal dlgs n. 154 del 2013

di opposizione ai compensi dei professionisti

nonché, a turno, per la composizione del collegio per la trattazione delle procedure ex art. 25 del r.d.l. n. 1404 del 1934 delegate ai giudici onorari esperti ,

e quale componente del collegio per quelli ex art. 269 e segg. c.c. ed ex art. 250 c.c. ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2012 .

Ciascun magistrato svolge, di regola, settimanalmente da una a due udienze istruttorie civili, salvo ulteriori udienze fissate in via d'urgenza, compatibilmente con le udienze penali (relative alle funzioni assegnatigli come risultanti dalla organizzazione generale dell'Ufficio riportata nella presente tabella

FUNZIONI E COLLEGI PENALI

Dibattimento

I collegi penali dibattimentali sono composti da due magistrati ordinari e presieduti dal magistrato più anziano nonché da due giudici onorari e viene mantenuta la previsione di due udienze mensili : **martedì** : (udienza di prima chiamata) e **venerdì** (udienza di prosecuzione), la trattazione delle udienze sarà assegnata ai collegi come di seguito composti :

Giudici ordinari :

Minnecci – Lo Truglio 3° martedì con prosecuzione 1° venerdì

Monaco – Zingales 1° martedì con prosecuzione 3° venerdì

Giudici onorari :

Chiarenza- Grimaldi 3° martedì con prosecuzione 1° venerdì

Laudani - Parisi 1° martedì con prosecuzione 3° venerdì

I processi già incardinati ed ancora pendenti del collegio penale Pricoco-Zingales Martines Ricceri saranno proseguiti nella medesima composizione fino al giudizio di primo grado, salva rinnovazione degli atti, i collegi già incardinati con il collegio composto da Monaco-Zingales Martines Ricceri, vista la proroga concessa dal CSM con delibera del 18 dicembre 2013 P. n. 22487/2013 saranno proseguiti nella medesima composizione, salva rinnovazione degli atti.

Tribunale riesame e appello (art. 309,310 c.p.p.)

Ferma restando la previsione delle udienze ogni giovedì del mese, ad esclusione del secondo, nonché il secondo venerdì di ogni mese, e la composizione dei giudici onorari le udienze saranno tenute fino allo smaltimento dei processi penali dibattimentali in prosecuzione da parte del Presidente Pricoco, dai collegi così composti:

giudici professionali:

Presidente Pricoco – Giudice Seminara : 4° giovedì

Presidente Geraci - Giudice Seminara : 1° giovedì, 2° venerdì, 3° giovedì, ed eventuale 5° giovedì

Giudici onorari:

MESI PARI

1° Giovedì: M.G. Nicotra- Toscano
2° Venerdì: Girgenti - Salerno
3° Giovedì: G.Baglio -- Galatà
4° “ E.Pulvirenti - Scardilli
5° “ G. Baglio - Galatà

MESI DISPARI

E.Pulvirenti - Scardilli
M.G.Nicotra - Toscano
Girgenti - Salerno
G. Baglio - Galatà
M. G. Nicotra - Salerno

Tribunale di sorveglianza

Fermo restando che le udienze saranno **tenute il 2° giovedì di ogni mese**, e mantenuta, allo stato, la composizione dei giudici ordinari e la loro competenza per lettera

Mesi dispari

Presidente : Geraci

Magistrato : Castrogiovanni/ Seminara

Mesi pari

Presidente : Castrogiovanni

Magistrato : Seminara

nonchè la composizione dei

Giudici onorari:

Ferrera
Maiorca

Laudani
Cantone

GIUDICI CON FUNZIONI G.I.P.

Giudice Coordinatore : A. Chierago

Giudici: R. Castrogiovanni

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AL G.I.P

I procedimenti urgenti vengono assegnati per tutta la fase al giudice di turno. I turni - dal lunedì alla domenica -- vengono effettuati dai Gip a rotazione, iniziando dal meno anziano nel ruolo. Tutti gli

altri procedimenti vengono assegnati nel numero di uno per ciascun Gip iniziando dal meno anziano nel ruolo e seguendo la progressione numerica del registro Gip.

CRITERI DI FORMAZIONE DELL'UFFICIO GIP/ GUP

L'Ufficio è composto da due magistrati professionali : la dott.ssa A.Chierogo con compiti di coordinamento e dalla dott.ssa Castrogiovanni ed i procedimenti vengono assegnati secondo il seguente criterio:

i processi verranno assegnati alla dott.sa Chierogo e alla dott.ssa Castrogiovanni uno per ciascuno a rotazione nel momento dell'iscrizione a ruolo,

i processi nella fase GIP ed, in particolare, nel caso di richiesta di misura cautelare secondo il turno di reperibilità,

al fine di evitare incompatibilità tra le funzioni dell'ufficio i procedimenti saranno altresì così distribuiti , nel caso di svolgimento delle funzioni Gip da parte della dott.ssa Castrogiovanni, le funzioni GUP saranno svolte dalla dott.ssa Chierogo; e nel caso di svolgimento delle funzioni GIP da parte della dott.ssa Chierogo, le funzioni GUP saranno svolte dalla dott.ssa Castrogiovanni;

LE UDIENZE GUP SARANNO TENUTE DAI GIUDICI PROFESSIONALI NEI SEGUENTI GIORNI:

- a) lunedì: dott.ssa Castrogiovanni;
- b) mercoledì: dott.ssa Chierogo;

COMPOSIZIONE GIUDICI ONORARI

Fermo restando quant'altro stabilito in ordine ai criteri di formazione dell'ufficio Gup e al calendario delle udienze, i collegi saranno composti con la presenza dei giudici onorari esperti nel senso come sotto indicato :

	Titolari
1° lunedì:	Correnti – Pittera
2° “	Oliva – Fisticaro
3° “	Bisconti - Faraci
4° “	Oliva - Lanzafame
1° mercoledì:	Gandolfo -Cantone
2° “	Vinci - Federico
3° “	Falsaperla - Russo
4° “	Bruno – Fusari

SEZIONE UNICA PROMISCUA (Criteri di assegnazione)

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI CIVILI

Gli affari saranno distribuiti ai collegi secondo un criterio automatico di assegnazione ai giudici professionali nominati relatori.

PROCEDURE CAMERALI CONTENZIOSE E NON CONTENZIOSE

Ferma restando la distribuzione degli affari ai collegi civili secondo il criterio di nomina del giudice relatore delle procedure in base alla lettera iniziale del cognome del minore oggetto della tutela, l'assegnazione ai magistrati professionali avverrà secondo la seguente tabella provvedendosi ad una parziale modifica della assegnazione delle procedure camerali di nuova iscrizione relative ai minori il cui cognome inizia con la lettera C :

Pricoco : lettera CA, ferma restando per le procedure per dichiarazione di adottabilità l'assegnazione dell'intera C ,
Geraci : lettera V, B e CO
Minnecci : lettere T,Z,L e CU
Monaco : lettere S,I e CI
Chierego : lettera N, P e CHE
Castrogiovanni : lettere F, E , CRE,CRO,CRU, CLE
Seminara : lettere M,O,Q,U,W,Y,X, e CE
Lo Truglio : lettere G,R e CRI
Zingales : lettere A,D,H,K,J e CHI

Dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale

La trattazione dei procedimenti relativi alle istanze dirette alla dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale saranno assegnate ai giudici onorari esperti secondo la seguente **distribuzione per lettera**, in base a quella iniziale del cognome del coniuge di sesso maschile della coppia richiedente .

G.Lombardo - C, I, Q
L.Criscione - U, V, Z, X, Y e W
R. Correnti - P, R
G. Lanzafame - T
D'Asero - F, G
G. Fusari - A, E
G.Bruno - M
P.Ancona - D, L, H e K
A.M.Greco - B, J, N, O
A. Pittera - S

I predetti giudici onorari esperti assegnatari delle procedure come sopra indicate riferiranno al collegio composto dal Presidente, dal giudice togato più anziano (sostituito in caso di impedimento, assenza, astensione o ricusazione secondo i criteri tabellare) nella seguente composizione :

G.Lombardo - L.Criscione ;
R. Correnti - G. Lanzafame ;
D'Asero - G. Fusari
G.Bruno - P.Ancona
A.M.Greco - A. Pittera

In caso d'impedimento, astensione o ricusazione, le predette diadi di giudici onorari esperti si sostituiranno reciprocamente per la trattazione dei procedimenti per idoneità secondo una turnazione che segue la progressione alfabetica delle lettere assegnate.

I provvedimenti relativi ad attività istruttoria riguardante minori dichiarati adottabili saranno presi

dal collegio composto dal Presidente, dal giudice relatore e dai giudici onorari esperti sopra indicati per la composizione dei collegi nella giornata del lunedì ovvero, in prosecuzione della camera di consiglio del mercoledì,

In caso di impedimento, assenza, astensione o ricusazione il G. O. non assegnatario del procedimento da riferire in camera di consiglio sarà sostituito dal G. O. tabellarmente designato per la camera di consiglio del lunedì o, in prosecuzione, del mercoledì.

CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEGLI AFFARI PENALI

COLLEGI DIBATTIMENTALI

Gli affari vengono distribuiti assegnando i processi con numero di ruolo GIP (in caso di procedimento con rito immediato) o del ruolo GUP "pari" al collegio formato dai dottori Minneci e Lo Truglio e i processi con numero "dispari" al collegio formato dai dottori Monaco e Zingales, fino ad un massimo di otto processi per udienza. Ogni semestre, qualora il disavanzo delle nuove assegnazioni – esclusi i processi in rito immediato per i quali è stata avanzata richiesta di rito abbreviato – superasse le venti unità, i nuovi processi saranno tutti rinviati al collegio meno gravato sino al raggiungimento della parità con conseguente ripresa del criterio dell'assegnazione numerica.

SORVEGLIANZA

Magistrati di sorveglianza: R. Castrogiovanni ed E. Seminara.

Il criterio di ripartizione dei procedimenti tra i magistrati professionali è automatico e di assegnazione per lettera tenuto conto di quella iniziale del cognome del condannato.

- dalla A alla L assegnata alla Dott.ssa Castrogiovanni;

- dalla M alla Z assegnata alla Dott.ssa Seminara.

SEZIONE UNICA PROMISCUA (Criteri di sostituzione)

G.I.P. e G.U.P.

Il criterio generale di sostituzione dei magistrati professionali seguirà la seguente previsione : la dott.ssa Chiarego ed la dott.ssa Castrogiovanni si sostituiranno reciprocamente e in caso di incompatibilità, astensione o ricusazione o altro impedimento sia della dott.ssa Chiarego che della dott.ssa Castrogiovanni, il sostituto verrà individuato, a rotazione, tra gli altri magistrati dell'Ufficio in ordine crescente di anzianità.

I giudici onorari esperti componenti dei collegi GUP saranno sostituiti , in caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione così come di seguito indicato, previa comunicazione ai titolari sotto indicati e all'ufficio di presidenza :

Sostituti

1° lunedì:	Gandolfo – Cantone
2°	Vinci - Federico
3° "	Falsaperla - Russo
4° "	Bruno -- Fusari

1° mercoledì: Correnti – Pittera
2° “ Oliva – Fisticaro
3° “ Bisconti- Faraci
4° “ Oliva - Lanzafame

Titolari

1° lunedì: Correnti – Pittera
2° “ Oliva – Fisticaro
3° “ Bisconti - Faraci
4° “ Oliva - Lanzafame
1° mercoledì: Gandolfo -Cantone
2° “ Vinci - Federico
3° “ Falsaperla - Russo
4° “ Bruno – Fusari

SORVEGLIANZA

Il criterio generale di sostituzione dei magistrati professionali sia per le funzioni di magistrato di sorveglianza che per quello di componente del tribunale di sorveglianza seguirà la seguente previsione :

la Dott.ssa Castrogiovanni e la Dott.ssa Seminara si sostituiscono reciprocamente ed in caso di impedimento, assenza, astensione o ricazione verranno sostituite dal dott. Geraci ovvero dalla dott.ssa Pricoco

I giudici onorari esperti componenti il tribunale di sorveglianza in caso di assenza, impedimento, astensione o ricazione si sostituiranno reciprocamente, previa comunicazione ai titolari e all'ufficio di presidenza :

Ferrera con Cantone

Maiorca con Laudani

COLLEGI PENALI

I giudici professionali si sostituiranno secondo la seguente previsione:

Minnecci sostituito da Monaco

Monaco “ da Minnecci

Zingales “ da Lo Truglio

Lo Truglio “ da Zingales

In caso di concreta inapplicabilità di detto criterio il collegio sarà formato con l'altro giudice del dibattimento non incompatibile o, infine con il giudice meno anziano non incompatibile.

I giudici onorari esperti in caso di assenza , astensione, impedimento o ricazione si sostituiranno reciprocamente, previa comunicazione ai titolari e all'ufficio di presidenza.
Chiarenza con Laudani; Grimaldi con Parisi

TRIBUNALE RIESAME E APPELLI (ARTT. 309, 310 CPP)

I **giudici professionali** saranno sostituiti come segue:

In caso di astensione, ricusazione o impedimento, la dr.ssa Pricoco, il dr. Geraci e la dr.ssa Seminara si sostituiranno reciprocamente. In caso di astensione, ricusazione o impedimento di due dei tre predetti, il Collegio sarà formato dal terzo componente restante e dal dr. Minneci. In caso di astensione, ricusazione o impedimento di tutt'e tre, il collegio sarà formato dai dr. Minneci e Lo Truglio.

I **giudici onorari esperti** previsti per i mesi pari sostituiranno quelli previsti per i mesi dispari e viceversa.

COLLEGI CIVILI

Procedure camerali contenziose e non contenziose

Il criterio generale di sostituzione dei giudici professionali per la trattazione delle procedure camerali contenziose e non contenziose seguirà la seguente previsione:

la sostituzione, in caso di astensione, ricusazione od impedimento, seguirà il criterio secondo il quale il giudice più anziano in servizio, dopo il Presidente, rispetto a quello impedito, astenuto o ricusato subentrerà nella composizione del collegio.

Per l'udienza collegiale del mercoledì i giudici professionali saranno sostituiti secondo la seguente previsione, che verrà applicata per la composizione del collegio anche nel caso in cui il Presidente è relatore della procedura trattata :

- 1) da Castrogiovanni 1° mercoledì;
- 2) da Seminara 2° mercoledì;
- 3) da Minneci 3° mercoledì;
- 4) da Zingales 4° mercoledì;

La sostituzione dei giudici onorari esperti, facenti parte dei collegi civili di ciascun magistrato professionale nominato relatore per le procedure ex art. 317 bis c.c. ancora pendenti, art. 330 e segg. c.c. in caso di impedimento, assenza, astensione e ricusazione avverrà reciprocamente come di seguito indicato :

UOMINI

<u>Pittera</u>	<u>Toscano</u>
<u>Ancona</u>	<u>Parisi</u>
<u>Salerno</u>	<u>Faraci</u>
<u>Lanzafame</u>	<u>Criscione</u>

DONNE

<u>Vinci</u>	<u>Pulvirenti</u>
<u>Maiorca</u>	<u>Correnti</u>
<u>Bruno</u>	<u>Lombardo</u>
<u>Gandolfo</u>	<u>Falsaperla</u>

Il criterio generale di sostituzione dei giudici onorari esperti facenti parte della composizione dei collegi civili del lunedì e del mercoledì seguirà la seguente previsione :

in caso di assenza, impedimento, astensione o ricsuzione le sostituzioni avverranno, tra i giudici onorari esperti rispettivamente previsti per i mesi pari con quelli indicati per i mesi dispari e viceversa previa comunicazione ai titolari e all'ufficio di presidenza.


REFERENTE PER L'INFORMATICA

Conferma della nomina del dott. Umberto Zingales , quale magistrato di riferimento per l'informatica .

In ragione dell'urgenza, visto l'art. 14 della circolare del CSM del 27 luglio 2013 P. 19199/2011

DICHIARA L'IMMEDIATA ESECUTIVITA'
della presente proposta tabellare limitatamente alla assegnazione ai collegi civili (del lunedì e del mercoledì) e penali (dell'udienza GUP) di alcuni giudici onorari esperti, parzialmente modificando l' ultima variazione delle tabelle 2009-2011, tenuto conto del rilievo di alcuni errori materiali e di sopravvenute esigenze di migliore funzionamento conseguenti alle possibili presenze presso quest'Ufficio di ciascuno dei detti giudici onorari.

Catania, li 26 febbraio 2014



Il Presidente

dott.ssa Maria Francesca Pricoco -

DEPOSITO IN SEGRETERIA

26 FEB 2014

IL

IL DIR. DI SEZ. NE

Il Direttore Amministrativo

Dr. Alfio Gulisano

Ministero della Giustizia - m. dg	
Tribunale per i Minori di Catania (08721301107)	
N. 246	26 FEB 2014
UCR	
Partizione 7	4
Particolo	1



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA
Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240234 - Fax 095/7158201
SEGRETERIA

MEDIA PER MAGISTRATI
LAVORO ESPLETATO DAI MAGISTRATI IN MATERIA PENALE DAL
1° LUGLIO 2010 AL 30 GIUGNO 2014
IN MATERIA PENALE GIP/GUP

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TREGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE														
1. Provvedimenti di definizione														
Sentenze	0	0	1	1	1195	661	1227	0	1	1	3087	308,7	262	355
Declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova (art. 29 D.P.R. n.448/88)	0	0	0	0	113	49	79	0	0	0	241	24,1	20	28
Decreti che dispongono il giudizio	0	0	0	0	182	108	137	0	0	0	427	42,7	36	49
Decreti di giudizio immediato	0	0	0	1	71	36	57	0	0	0	165	16,5	14	19
Decreti di archiviazione (408 - 411- 415 p.p.)	0	0	0	0	915	418	907	0	0	0	2240	224	190	258
Ordinanze di giudizio abbreviato (art. 440 c.p.p.)	0	0	0	0	164	99	152	0	0	1	416	41,6	35	48
Decreti di Archiviazione ex art. 409 c.p.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provvedimenti interlocutori														
Incidente probatorio	0	0	0	0	14	3	26	0	0	0	43	4,3	4	5
Convalida fermo - arresto - accompagnamento	3	0	0	2	203	117	193	0	0	0	518	51,8	44	60
Applicazione - revoca -sostituzione - proroga - modifica - misure cautelari personali	6	0	4	4	630	319	489	0	0	3	1455	145,5	124	167
Applicazione - revoca -sostituzione - proroga - modifica - misure cautelari reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proroga termini indagini preliminari	0	0	0	0	28	20	26	0	0	0	74	7,4	6	9
Prosecuzione indagini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riapertura indagini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intercettazioni telefoniche	0	0	0	0	10	2	9	0	0	0	21	2,1	2	2
Altri provvedimenti e/o attività														
Ordinanze in materia di sospensione e messa alla prova (art. 28 c.p.p.m.)	0	0	1	0	133	74	91	0	0	0	299	29,9	25	34
Ordinanze di revoca della sospensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provvedimenti in materia di esecuzione	0	0	0	0	46	27	52	12	0	0	137	13,7	12	16
Partecipazione ad udienze gip-gup	3	0	4	3	382	114	388	0	1	2	897	89,7	76	103
Totale	12	0	10	11	4086	2047	3833	12	2	7	10020	1002	852	1152

DIBATTIMENTO

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL. 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
GIUDICE DEL DIBATTIMENTO														
Sentenze	94	2	196	180	0	0	0	0	152	73	697	69,7	59	80
Provvedimenti camerali	104	9	172	101	0	0	0	0	70	53	509	50,9	43	59
2. Altri Provvedimenti														
Ordinanze in materia di sospensione e messa alla prova (art. 28 c.p.p.m.)	13	0	29	19	0	0	0	0	0	0	61	6,1	5	7
Provvedimenti giudice esecuzione	11	45	24	10	0	0	0	0	11	3	104	10,4	9	12
Misure di sicurezza	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	13	1,3	1	1
Riabilitazioni speciali	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,1	0	0
Riesame misure cautelari personali e reali	2	242	1	1	0	0	0	27	7	54	334	33,4	28	38
Partecipazione ad udienze dibattimentali	70	1	120	121	0	0	0	0	116	83	511	51,1	43	59
Partecipazioni ad udienze di camera di consiglio	22	154	35	30	0	0	1	94	26	89	451	45,1	38	52
Totale	316	453	589	462	0	0	2	121	382	356	2681	268,1	228	308

UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL. 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
Applicazione, trasformazione e revoca misure di sicurezza (reg. S8)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0,3	0	0
Modalità d'esecuzione, di sospensione, di prosecuzione provvisoria e modificazioni delle misure alternative (reg. S22)	14	10	0	0	0	0	257	176	2	4	463	46,3	39	53
Accoglimento, rigetto d'applicazione provvisoria di affidamento terapeutico (art. 94 D.P.R. n.309/09 come modificato dalla legge 21.2.2006 n. 49)	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	8	0,8	1	1
Sospensione dell'esecuzione e applicazione provvisoria dell'espiazione della pena presso la propria abitazione (artt. 2 n.4 e 4 n.1 quater legge 27.5.1998 n.165)	0	0	0	0	0	0	15	9	0	0	24	2,4	2	3
Provvedimenti di liberazione anticipata (legge n. 19.12.2002 n. 277 in vigore dal 5.1.2003)	0	2	0	0	0	0	254	186	0	1	443	44,3	38	51
Provvedimenti di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva (legge l.8.2003 n.207 in vigore dal 22.8.2003)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,2	0	0
Accoglimento, rigetto, inammissibilità istanze di permessi ex art. 30 e 30 ter ord. pen. (reg. S18)	21	28	0	0	0	0	673	426	6	9	1163	116,3	99	134
Detenzione domiciliare ex L. 199/2010	4	1	0	0	0	0	39	45	0	0	89	8,9	8	10
Altri provvedimenti	24	43	2	1	0	0	578	382	4	5	1039	103,9	88	119
Visite agli istituti	3	14	0	0	3	0	366	173	4	6	569	56,9	48	65
Partecipazione ad udienze	0	0	0	0	0	0	10	9	0	0	19	1,9	2	2
Totale	66	98	2	1	3	0	2201	1410	16	25	3822	382,2	325	440

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL. 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
Ordinanze in materia di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare	0	12	0	0	0	0	238	152	0	0	402	40,2	34	46
Ordinanze in materia di liberazione anticipata e condizionale	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	8	0,8	1	1
Sospensioni dell'esecuzione della pena a condannati tossicodipendenti (art. 90 L. 309/90)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,1	0	0
Altri provvedimenti	3	9	0	0	0	0	94	76	0	0	182	18,2	15	21
Partecipazione ad udienze	4	46	0	0	0	2	66	56	1	0	175	17,5	15	20
Totale	7	67	0	0	0	2	402	289	1	0	768	76,8	65	88

**LIQUIDAZIONI
DECRETI DI LIQUIDAZIONI**

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
Avvocati	227	140	242	115	578	214	485	153	168	188	2510	251	213	289
C.T.U.	48	13	32	6	53	18	55	28	11	14	278	27,8	24	32
Custodi	5	2	1	0	14	0	61	0	1	0	84	8,4	7	10
Totale	280	155	275	121	645	232	601	181	180	202	2872	287,2	244	330

**LIQUIDAZIONI
DECRETI DI RIPETIZIONE (ex art. 118 T.U. n. 115/2002)**

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
Avvocati	0	1	0	0	4	0	33	0	0	0	38	3,8	3	4
C.T.U.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	1	0	0	4	0	33	0	0	0	38	3,8	3	4

**LIQUIDAZIONI
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE (ex art. 118 T.U. n. 115/2002)**

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
Avvocati	0	6	0	0	8	1	56	0	0	0	71	7,1	6	8
C.T.U.	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	1,1	1	1
Custodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	0	0	8	12	56	0	0	0	82	8,2	7	9



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel .095/7240234 - Fax 095/7158201

SEGRETERIA

MEDIA NEI QUATTRO ANNI

LAVORO ESPLETATO DAI MAGISTRATI IN MATERIA PENALE DAL

1° LUGLIO 2010 AL 30 GIUGNO 2014

IN MATERIA PENALE GIP/GUP

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE														
1. Provvedimenti di definizione														
Sentenze	0	0	1	1	1195	661	1227	0	1	1	3087	771	655	887
Declaratorie di estinzione del reato per esito positivo della prova (art. 29 D.P.R. n.448/88)	0	0	0	0	113	49	79	0	0	0	241	60	51	69
Decreti che dispongono il giudizio	0	0	0	0	182	108	137	0	0	0	427	106	90	122
Decreti di giudizio immediato	0	0	0	1	71	36	57	0	0	0	165	41	35	47
Decreti di archiviazione (408 - 411 - 415 p.p.)	0	0	0	0	915	418	907	0	0	0	2240	560	476	644
Ordinanze di giudizio abbreviato (art. 440 c.p.p.)	0	0	0	0	164	99	152	0	0	1	416	104	88	120
Decreti di Archiviazione ex art. 409 c.p.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provvedimenti interlocutori														
Incidente probatorio	0	0	0	0	14	3	26	0	0	0	43	10	9	12
Convalida fermo - arresto - accompagnamento	3	0	0	2	203	117	193	0	0	0	518	129	110	148
Applicazione - revoca -sostituzione - proroga - modifica - misure cautelari personali	6	0	4	4	630	319	489	0	0	3	1455	363	309	417
Applicazione - revoca -sostituzione - proroga - modifica - misure cautelari reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proroga termini indagini preliminari	0	0	0	0	28	20	26	0	0	0	74	18	15	21
Prosecuzione indagini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riapertura indagini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intercettazioni telefoniche	0	0	0	0	10	2	9	0	0	0	21	5	4	6
Altri provvedimenti e/o attività														
Ordinanze in materia di sospensione e messa alla prova (art. 28 c.p.p.m.)	0	0	1	0	133	74	91	0	0	0	299	74	63	85
Ordinanze di revoca della sospensione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provvedimenti in materia di esecuzione	0	0	0	0	46	27	52	12	0	0	137	34	29	39
Partecipazione ad udienze gip-gup	3	0	4	3	382	114	388	0	1	2	897	224	190	258
Totale	12	0	10	11	4086	2047	3833	12	2	7	10020	2499	2124	2874

DIBATTIMENTO

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
GIUDICE DEL DIBATTIMENTO														
Sentenze	94	2	196	180	0	0	0	0	152	73	697	174	148	200
Provvedimenti camerali	104	9	172	101	0	0	0	0	70	53	509	127	108	146
2. Altri Provvedimenti														
Ordinanze in materia di sospensione e messa alla prova (art. 28 c.p.p.m.)	13	0	29	19	0	0	0	0	0	0	61	15	13	17
Provvedimenti giudice esecuzione	11	45	24	10	0	0	0	0	11	3	104	26	22	30
Misure di sicurezza	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	13	3	3	3
Riabilitazioni speciali	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Riesame misure cautelari personali e reali	2	242	1	1	0	0	0	27	7	54	334	83	71	95
Partecipazione ad udienze dibattimentali	70	1	120	121	0	0	0	0	116	83	511	127	108	146
Partecipazioni ad udienze di camera di consiglio	22	154	35	30	0	0	1	94	26	89	451	112	95	129
Totale	316	453	589	462	0	0	2	121	382	356	2681	670	570	771

UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
Applicazione, trasformazione e revoca misure di sicurezza (reg. S8)	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0
Modalità d'esecuzione, di sospensione, di prosecuzione provvisoria e modificazioni delle misure alternative (reg. S22)	14	10	0	0	0	0	257	176	2	4	463	115	98	132
Accoglimento, rigetto d'applicazione provvisoria di affidamento terapeutico (art. 94 D.P.R. n.309/09 come modificato dalla legge 21.2.2006 n. 49)	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	8	2	2	2
Sospensione dell'esecuzione e applicazione provvisoria dell'espiazione della pena presso la propria abitazione (art. 2 n.4 e 4 n.1 quater legge 27.5.1998 n.165)	0	0	0	0	0	0	15	9	0	0	24	6	5	7
Provvedimenti di liberazione anticipata (legge n. 19.12.2002 n. 277 in vigore dal 5.1.2003)	0	2	0	0	0	0	254	186	0	1	443	110	94	127
Provvedimenti di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva (legge 1.8.2003 n.207 in vigore dal 22.8.2003)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0
Accoglimento, rigetto, inammissibilità istanze di permessi ex art. 30 e 30 ter ord. pen. (reg. S18)	21	28	0	0	0	0	673	426	6	9	1163	290	247	334
Detenzione domiciliare ex L. 199/2010	4	1	0	0	0	0	39	45	0	0	89	22	19	25
Altri provvedimenti	24	43	2	1	0	0	578	382	4	5	1039	259	220	298
Visite agli istituti	3	14	0	0	3	0	366	173	4	6	569	142	121	163
Partecipazione ad udienze	0	0	0	0	0	0	10	9	0	0	19	4	3	5
Totale	66	98	2	1	3	0	2201	1410	16	25	3822	955	812	1098

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
Ordinanze in materia di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare	0	12	0	0	0	0	238	152	0	0	402	100	85	115
Ordinanze in materia di liberazione anticipata e condizionale	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	8	2	2	2
Sospensioni dell'esecuzione della pena a condannati tossicodipendenti (art. 90 L. 309/90)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Altri provvedimenti	3	9	0	0	0	0	94	76	0	0	182	45	38	52
Partecipazione ad udienze	4	46	0	0	0	2	66	56	1	0	175	43	37	49
Totale	7	67	0	0	0	2	402	289	1	0	768	192	163	221

**LIQUIDAZIONI
DECRETI DI LIQUIDAZIONI PAGAMENTO**

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
Avvocati	227	140	242	115	578	214	485	153	168	188	2510	627	533	721
C.T.U.	48	13	32	6	53	18	55	28	11	14	278	69	59	79
Custodi	5	2	1	0	14	0	61	0	1	0	84	21	18	24
Totale	280	155	275	121	645	232	601	181	180	202	2872	718	610	826

**LIQUIDAZIONI
DECRETI DI RIPETIZIONE (ex art. 118 T.U. n. 115/2002)**

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
Avvocati	0	1	0	0	4	0	33	0	0	0	38	9	8	10
C.T.U.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Custodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	1	0	0	4	0	33	0	0	0	38	9	8	10

**LIQUIDAZIONI
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE (ex art. 118 T.U. n. 115/2002)**

MAGISTRATI	PRICOCO	GERACI	MINNECI	MONACO	CHIEREGO	CORSARO AL 14/5/2013	CASTROGIOVANNI	SEMINARA	ZINGALES	LO TRUGLIO	TOTALE	MEDIA	MEDIA -15%	MEDIA +15%
Avvocati	0	6	0	0	8	1	56	0	0	0	71	17	14	20
C.T.U.	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	2	2	2
Custodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	0	0	8	12	56	0	0	0	82	20	17	23



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Via Raimondo Franchetti n. 62 Catania - Tel. 095/7240234 - Fax 095/7158201

PENDENTI AL 30 GIUGNO 2014

Dibat 152
 GIP 173
 GUP 479
 Riesam 3
 TrSorveg 38
 Liquidaz 1167


sopravenuti dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2014

Ufficio	1°SEM 10	2°SEM 10	1°SEM 11	2°SEM 11	1°SEM 12	2°SEM 12	1°SEM 13	2°SEM 13	1°SEM 14	TOT
GIP	651	479	516	512	563	447	516	377	490	4551
GUP	339	273	306	248	362	272	302	195	321	2618
DIBAT	73	82	101	62	78	71	94	39	74	674
TRIB.SORV	27	32	33	39	64	53	70	58	59	435
RIESAME	45	39	50	44	41	42	27	16	31	335
LIQUID.	355	277	411	303	417	284	470	30	487	3034
TOTALI	1490	1182	1417	1208	1525	1169	1479	715	1462	9470


definiti dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2014

Ufficio	1°SEM 10	2°SEM 10	1°SEM 11	2°SEM 11	1°SEM 12	2°SEM 12	1°SEM 13	2°SEM 13	1°SEM 14	TOT
GIP	623	481	516	413	582	485	430	427	509	4466
GUP	370	307	324	233	297	240	292	179	246	2488
DIBAT	94	59	86	73	87	70	100	53	92	714
TRIB.SORV	21	30	36	29	54	59	59	34	82	404
RIESAME	44	40	53	46	33	38	28	19	29	330
LIQUID.	301	209	304	237	324	326	377	343	452	2873
TOTALI	1453	1126	1319	1031	1377	1218	1286	1055	1410	8810


Pendenti dal 1/07/2010 al 30/06/2014



Definiti dal 1/07/2010 al 30/06/2014



Sopravvenuti dal 1/07/2010 al 30/06/2014



Totale affari trattati dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2014

